GIV. TORMATA

GIOVEDI 13 LUGLIO 1922

Presidenza del Presidente TITTORI TORISASO

INDICE:	
Commissioni (Nomina di) pag.	3554
Oratori:	
Morpurgo	3531
Congedi	3529
Disegni di legge (Per l'ammissione alla discus-	•
sione di)	3549
(Approvazione di):	•
«Conversione in legge del Regio decreto 20	
agosto 1921, n. 1223, per proroga del decreto luo-	
gotenenziale 22 febbraio 1917, n. 386, sulla co-	
struzione ed il collegamento di linee di trasmis-	•
sione di energia elettrica»	3546
« Costituzione in comuni autonomi delle fra-	
zioni di S. Giacomo delle Segnate e di S. Gio-	
vanni del Dosso»	3547
(Discussione di):	
«Riforma della tariffa penale e civile relativa-	
mente ai testimoni, ai periti, ai giurati ed agli	
ufficiali giudiziari»	2534
Oratori:	
Cannavina	
DIENA	3543
Rossi Luigi, ministro della giustizia e degli	
affari di culto	
Venzi, relatore	
— Approvazione di un ordine del giorno —.	3535
(Rinvio della discussione di):	
« Aggiunta e modificazione rispettivamente agli	
articoli 195 e 200 del codice della marina mer-	
cantile riguardanti i piloti ed il pilotaggio per le	2015
navi nei porti »	5647
Oratori:	05.40
DE VITO, ministro della marina	
Sechi, relatore	
(Presentazione di)	
Giuramento (del senatore Zunino)	
Interpellanze (Annuncio di)	5002
(Per lo svolgimento di)	
Oratori:	೧೯೯೨
DI BRAZZÀ	
Schanzer, ministro degli affari esteri	აეე4

Interrogazioni (Annuncio di)	3552
Oratori:	
Presidente	3553
CIRMENI	
Schanzer, ministro degli affari esteri	3553
(Risposte scritte ad)	3554
(Svolgimento di):	
«Sull'assicurazione obbligatoria contro l'invali-	
dità e la vecchiaia»	3532
Oratori:	
Amero D'Aste	3534
Dello Sbarba, ministro del lavoro e della	
previdenza sociale	
Relazioni (Presentazione di)	
Ringraziamenti	3530
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	3551

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri degli affari esteri, della giustizia e degli affari di culto, del tesoro, della guerra, della marina, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale, delle terre liberate dal nemico e i sottosegretari di Stato per la marina e per la marina mercantile.

PELLERANO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Cagni di giorni 19, Dorigo di giorni 15. Faina di giorni 9, Pecori Giraldi di giorni 15, Vanni di giorni 5, Resta Pallavicini di giorni 30.

Se non si fanno osservazioni s'intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Bernardi ho ricevuto la seguente lettera:

« Eccellenza,

« Le parole che l'E. V. si è benignata di pronunziare in seno all'Alto consesso, illustrando la vita di lavoro e di attaccamento al dovere del defunto mio marito, sono a me giunte particolarmente gradite. In questa ora triste della mia vita, le condoglianze del Senato e quelle particolari della E. V. sono state per me e per la mia famiglia di grande conforto. Esprimiamo perciò all'E. V. e a tutti gli altri componenti l'Alto Consesso i nostri più vivi ringraziamenti.

« Con perfetta osservanza.

« La vedova del senatore Bernardi « ELVIRA SEVERI ».

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Pellerano di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicati alla Presidenza durante la sosta dei nostri lavori.

PELLERANO, segretario, legge:

ELENCO DEI DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei deputati:
Tombola telegrafica a favore dello erigendo
ospedale « Regina Elena » nella città di Cosenza.

Dal Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno:

Proroga al termine 31 dicembre 1922 per l'espletamento dei procedimenti di responsabilità per ricuperi, a norma delle leggi 18 luglio 1920, n. 1005, e 24 dicembre 1921, n. 1979, e del Regio decreto 4 maggio 1922, n. 638, da parte della Commissione parlamentare d'inchiesta come per le gestioni per l'assistenza alle popolazioni e per la ricostituzione delle terre liberate.

Dal ministro del tesoro:

Assegnazione di fondi per pagamenti di spese straordinarie di guerra e conseguenti dalla guerra.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-22.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1921-22.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1921-22.

Conversione in legge dei Regi decreti autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari.

Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Cassa Nazionale di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte III.

Dal ministro dei lavori pubblici:

Autorizzazione della spesa di lire 54,620,000 per l'esecuzione di opere pubbliche e variazioni di stanziamento nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Dal ministro dell'istruzione pubblica:

Provvedimenti per gli edifici monumentali, musei e scavi di antichità.

ELENCO DELLE RELAZIONI.

.Dagli Uffici centrali:

Aggiunta e modificazione rispettivamente agli articoli 195 e 200 del Codice per la marina mercantile riguardante i piloti ed il pilotaggio per le navi nei porti;

Conversione in legge del Regio decreto 13 marzo 1920, n. 421, che aumenta di 7,000 000 il fondo stanziato per le anticipazioni per il credito agrario per la cerealicultura e reca inoltre disposizioni complementari per il credito agrario in Capitanata; del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1342, concernente provvedimenti per il credito ed i contratti agrari nelle provincie del Mezzogiorno danneggiate dalla siccità e del Regio decreto 10 novembre 1920, n. 1636, col quale viene aumentato di lice 25,000,000 il fondo stanziato per sovvenzioni agli agricoltori danneggiati dalla siccità;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 gennaio 1918, n. 136, concernente promozioni a capo disegnatore di seconda classe della Regia marina;

Variazioni al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795.

Da una Commissione speciale:

Approvazione del piano regolatore di risanamento e di sistemazione di alcuni quartieri della città di Padova.

Dalla Commissione per la politica estera:

Concessione di mutui di favore ad imprese di colonizzazione in Eritrea ed in Somalia.

Dalla Commissione di contabilità interna del Senato:

Rendiconto delle spese interne del Senato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1920 al 30 giugno 1921;

Progetto di bilancio interno del Senato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1922 al 30 giugno 1923.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole, senatore Di Robilant a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DI ROBILANT. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in-legge dei Regi decreti 29 aprile 1915, n. 583, e 13 maggio 1915, n. 621, relativi a collocamenti fuori quadrodi ufficiali delle varie armi e corpi per provvedere a speciali esigenze militari ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore di Robilant della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

DELLO SBARBA, ministro del lavoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLO SBARBA, ministro del lavoro. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 1 corrente: « Proroga al 30 giugno 1922 delle disposizioni concernenti i sussidi di disoccupazione involontaria in regime transitorio ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del lavoro della presentazione di questo disegno di leggo, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

FERRARIS MAGGIORINO, ministro per le terre liberate. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS MAGGIORINO, ministro per le terre liberate. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, approvato

dalla Camera dei deputati: «Garanzie e modalità per anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle terre liberate della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

MORPURGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORPURGO. Stante l'importanza di questo disegno di legge presentato dall'onorevole ministro delle terre liberate, che concerne le garanzie e le modalità per le anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra, e la necessità assoluta che esso sia discusso e approvato prima che il Senato si proroghi, e stante l'urgenza di discutere anche l'altro disegno di legge presentato dal ministro del tesoro, di concerto col ministro delle terre liberate, per la conversione in legge del R. D. 2 febbraio 1922, n. 115 portante modificazioni alla legge sul risarcimento dei danni di guerra, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, io mi permetto di chiedere al Senato che voglia deferire all'onorevole Presidente la nomina delle Commissioni che dovranno riferire sopra questi disegni di legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'on. senatore Morpurgo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Farò conoscere più tardi i nomi dei componenti le Commissioni.

Giuramento del senatore Zunino.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Paolo Zunino, la cui nomina a senatore fu in una precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Boselli e Biscaretti di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Paolo Zunino è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Paolo Zunino del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Svolgimento d'interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interrogazione del senatore Amero D'Aste ai ministri dell'industria e del commercio, del lavoro e dell'agricoltura:

« Perchè vengano presentati al Parlamento per essere discussi il decreto luogotenenziale sull'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia e quello Reale sul regolamento per l'applicazione del precedente, essendo probabile che debba modificarsi in parte detto regolamento».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del lavoro per rispondere a questa interrogazione.

DELLO SBARBA, ministro per il lavoro e per la previdenza sociale. L'onorevole senatore Amero D'Aste ha rivolto ai ministri del lavoro, dell'industria e dell'agricoltura la seguente interrogazione: « Perchè vengano presentati al Parlamento per essere discussi il decreto luogotenenziale sulla assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia e quello Reale sul regolamento per la applicazione del precedente, essendo probabile che debba modificarsi in parte detto regolamento».

Io sono molto grato all'onorevole senatore Amero D'Aste, perchè egli mi ha presentato questa interrogazione, la quale mi dà l'occasione di allontanare una quantità di equivoci che intorno a questi decreti luogotenenziali e a queste provvidenze di carattere veramente importante, specialmente per i nostri agricoltori, si va addensando da qualche giorno a questa parte in Italia, per opera di alcuni che non sono esattamente informati della materia.

Già alcuni giorni fa noi abbiamo dovuto leggere una sentenza del Pretore urbano di Torino in data 8 giugno ultimo scorso, il quale dovendo giudicare in merito a una contravvenzione elevata a carico di alcuni obbligati alla assicurazione per invalidità e vecchiaia per mancato versamento di contributo, li dichiarò assolti sopra l'affermazione – tale la motivazione fondamentale della sentenza – d'incostituzionalità di questo decreto, in quanto si affermava che questo decreto non fu mai portato al Parlamento per essere convertito in legge.

Io non farò alcun apprezzamento intorno alla sentenza del Pretore urbano di Torino, sia per rispetto al magistrato, sia per rispetto al Senato, sia anche perchè questa sentenza è « sub judice » essendo stata appellata dal Procuratore del Re.

Ma io non posso non dire che questa sentenza è, almeno per questa motivazione che fondamentalmente la informa, basata su un errore di fatto, perchè non è esatto il dire che questo decreto luogotenenziale che si riferisce alla assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia non sia stato portato al Parlamento per essere convertito in legge.

Sta in fatto che queste provvidenze a favore della invalidità e della vecchiaia trovarono già in precedenza, i più grandi consentimenti delle due Camere e della pubblica opinione; il 28 novembre 1918 fu presentato innanzi alla Camera dei deputati (vedi atti parlamentari della 24º legislatura) dall'allora ministro, il conpianto onorevole Ciuffelli, un progetto di legge il quale fu accolto con visibile entusiasmo e grandissima simpatia, tanto che il Parlamento ne decretò l'urgenza.

Le vicende parlamentari ne impedirono la discussione.

Forte di questi voti, e incalzato anche dalle incitanti domande degli interessati e di molti ambienti operai, il Governo ritenne improrogabile provvedere a dichiarare l'obbligo dell'assicurazione con il decreto-legge 21 aprile 1919 e questo è utile che il Senato ricordi, anche perchè premeva regolarizzare la posizione di oltre 600,000 operai degli stabilimenti ausiliari, obbligatoriamente iscritti alla Cassa nazionale per le Assicurazioni sociali, in forza del decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, i quali avevano versato, insieme ai rispettivi datori di lavoro, più di 40 milioni di contributi.

Il decreto-legge fu quindi, appena lo consentirono le vicende parlamentari, presentato alla Camera dei Deputati per la sua conversione in legge nella seduta del 18 luglio 1919, dal senatore Dante Ferraris, allora ministro dell'industria, e ciò si rileva dagli atti parlamentari, legislatura 24°, n. 1195. Sono un po' minuzioso in queste citazioni, perchè devo dimostrare come ripetutamente questo decreto è stato portato innanzi alla Camera dei Deputati per essere convertito in legge.

Cadde la legislatura, e questo disegno di legge fu nuovamente presentato allo stesso ramo del Parlamento, in occasione della venticinquesima e poi della 26ª legislatura, e precisamente nelle sedute del 5 febbraio 1920, e del 25 giugno 1921; e tanto nell'occasione della prima, come della seconda e della terza presentazione, il Governo fece le più vive sollecitazioni alla Camera, perchè volesse senz'altro affrontare la discussione di questo disegno di legge per apportarvi anche le modificazioni che sembrassero opportune, data la delicatezza della materia e la difficoltà dell'esazione dei contributi.

Pare a me, che non si possa fare al Governo alcuna accusa di mancata diligenza, avendo usato anzi di una certa prudenza e saggezza nell'applicazione di questa legge. Il Governo la applicò e la sta applicando, perchè ciò è ri chiesto dalla pubblica coscienza, e dalla necessità di assistere la gran massa di lavoratori che danno un così grande contributo alla ricchezzà del paese. Il Governo poi non ha mai mancato di pregare le Commissioni parlamentari, perchè presentasserò le rispettive relazioni, e perchè si addivenisse alla sospirata discussione dell'importante decreto.

D'altronde noi abbiamo, in questi ultimi tempi, assistito ad un fenomeno di assalto contro il decrelo-legge invalidità e vecchiaia; dapprima, specialmente negli ambienti agrari, si è opposto che la legge invalidità e vecchiaia, la quale era giusta nel principio fondamentale e che si dichiarava di accettare come previdenza sociale imposta dai tempi nuovi, era stata criticata aspramente in quanto aveva una forma di riscossione dei contributi macchinosa; mancava in una parola di agilità, di una procedura semplice e facile, spedita; quindi era causa di molestie e qualche volta riusciva impossibile applicarla.

A queste proteste, a queste richieste, il Ministero del lavoro non mancò di mostrarsi disposto a tutte le condiscendenze possibili, per toglierle di mezzo. Si istituì un'apposita Commissione al Ministero del lavoro per raccogliere questi piati, perchè disciplinasse, per quanto fosse possibile, in forme nuove e più agili l'applicazione della legge, ma devo dire che queste proposte, che vennero dai protestanti e dai dissidenti, si li mitarono a generiche e vaghe

dimostrazioni di inapplicabilità; non si concretarono mai in proposte positive, nè costituirono una necessità di studio imposto alla commissione, la quale, indipendentemente dai suggerimenti che si aspettavano dagli esperti, cercò i rimedi ed i miglioramenti. E questa Commissione ha lavorato con grandissima diligenza, ha tenuto conto, per l'esperienza fattane fin qui, dei difetti, perchè difetti ce ne sono, e cercherà anzi di eliminarli con proposte, che a tempo opportuno, presenteremo alla Camera dei deputati, quando si parlerà di convertire in legge il tanto contrastato decreto sull'invalità e vecchiaia.

Chi si occupa di legislazione sociale, sa le grandissime difficoltà che hanno queste leggi nel trovare la loro applicazione pratica e ad entrare nella coscienza pubblica.

Sono ormai passati cinque lustri dacchè in Italia esiste la legge per gli infortuni industriali ed essa trova tuttavia difficoltà di applicazione; in alcuni luoghi poi questa legge sull'invalidità e vecchiaia è soggetta a molte critiche a vere opposizioni, determinate dal fatto che essa non può penetrare facilmente nella coscienza, specie in quella degli agrari, perchè si riferisce ad un beneficio lontano, a qualche cosa che si concreterà nel tempo e diciamolo francamente, perchè a questi lavoratori si è inoculato il sospetto che tale legge non serva magari altro che a nascondere una nuova imposta fiscale a loro danno.

Di ciò preoccupato il ministro del lavoro nulla ha trascurato per divulgare la verità, per fugare sospettazioni e diffidenze e far sì che gli interessati si persuadano dell'opportunità di questa legge a tutto loro vantaggio.

Io ho avuto occasione di affermare in Senato e fuori che il Governo non ha affatto la presunzione che questa legge sulla invalidità e la vecchiaia sia la perfezione: sarebbe una presunzione che io non ho il coraggio di portare sulle mie spalle; noi ci rendiamo conto di tutti i difetti della legge, che pur essendo essa, nella sua sostanza, una provvidenza sociale di assoluta necessità, non può essere arrestata.

Quindi le opposizioni che si fanno in linea di riforma procedurale trovano in noi il massimo consentimento per lo studio; le altre che attraverso queste forme... legislatura xxvi — 1º sessione 1921-22 — discussioni — tornata del 13 luglio 1922

SPIRITO. Noi non sentiamo neppure una parola.

PRESIDENTE. Non è colpa del ministro, ma dei senatori che fanno conversazione.

DELLO SBARBA, ministro del lavoro e della presidenza sociale. Chiedo scusa: ma io mi trovavo irresistibilmente rivolto verso l'interrogante...

Dicevo dunque che, per quel che riguarda la necessità delle modificazioni da introdurre in questo decreto luogotenenziale, quando sarà convertito in legge, il Governo e il ministro del lavoro ne sono perfettamente convinti, ed in questo senso siamo disposti ad accogliere tutte le proposte e i suggerimenti che verranno dalle parti interessate. Non possiamo però in nessun modo consentire alle domande fatte più insistenti, di sospensione della legge; non possiamo sospendere la legge poichè questo sarebbe assumere una gravissima responsabilità, sia in confronto delle masse lavoratrici, sia in confronto del nostro ufficio che ci fa esecutori della legge.

Noi affretteremo nel modo più rapido possibile la conversione in legge, ed in questo senso, ripeto, ho pregato ripetutamente le Commissioni parlamentari perchè vogliano presentare la relazione corrispondente.

In quanto poi si riferisce alla seconda parte della interrogazione del senatore Amero D'Aste, per la presentazione anche del regolamento per l'applicazione di questo decreto luogotenenziale sulla invalidità e la vecchiaia, debbo osservargli che il regolamento non dobbiamo e possiamo presentarlo all'approvazione del Parlamento.

Siamo in sede di esecuzione ed il regolamento dipende solo dal potere esecutivo; certo esso dovrà essere suscettibile di quelle modificazioni che saranno poi imposte dalle modificazioni della legge.

Credo di avere sufficientemente risposto alla interrogazione dell'onorevole Amero D'Aste; posso dire con coscienza che in noi è il massimo desiderio di far sì che l'applicazione di questa legge avvenga con concetto di armonizzazione; che siano evitate le asprezze sia pei datori di lavoro che pei lavoratori; e questo dovere di assistenza della vecchiaia dei nostri lavoratori troverà nella coscienza dei datori di lavoro e dei lavoratori il massimo

consentimento, nè noi nulla trascureremó perchè ciò possa avvenire prestamente ed il più pianamente possibile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Amero d'Aste per dichiarare se è soddisfatto.

AMERO D'ASTE. Ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni che ha voluto dare al Senato su quanto io ho domandato. Non vi è dubbio che questo decreto ha trovato molte opposizioni da parte degli agricoltori, sia proprietari che contadini, anzi dirò più da parte dei contadini che dei proprietari.

Credo che effettivamente bisognerà apporatare delle modifiche anche per rendere più semplici le disposizioni. Io nella interrogazione ho parlato pure del regolamento, perchè questo modifica talmente la legge e l'amplifica in tal maniera che direi quasi che la varia.

Per questo ho parlato del regolamento, ma discutendo la legge, siccome il regolamento è pubblicato, si potranno fare le osservazioni che si riterranno opportune anche a proposito di esso.

Quindi pregherei il ministro di voler sollecitare la discussione alla Camera su questa materia, naturalmente, alla ripresa dei lavori: sitratta di una questione importantissima che conviene sia discussa bene e che non susciti malumori.

Siccome poi ritengo che il regolamento dovrà essere modificato, specialmente per l'agricoltura, pregherei l'onorevole ministro di volere ordinare che non si applichino multe per quanto riguarda l'agricoltura; quando ci sarà la legge si applicherà; ma pel momento mi pare conveniente che, per quanto ho accennato, non sia il caso di applicare multe, specialmente per le assicurazioni degli agricoltori.

Discussione del disegno di legge: «Riforma della tariffa penale e civile relativamente ai testimoni, ai periti, ai giurati e agli ufficiali giudiziari» (N. 376).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riforma della tariffa penale e civile relativamente ai testimoni, ai periti, ai giurati e agli ufficiali giudiziari ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

(V. Stampato N. 376).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Vi è un ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale.

Chiedo all'onorevole ministro se lo accetta. ROSSI LUIGI, ministro della giustizia e degli affari di culto. L'ordine del giorno dell'Ufficio centrale è inteso a portare rimedio alla sperequazione di trattamento esistente fra gli ufficiali giudiziarî in relazione ai proventi da essi realizzati. Nel disegno di legge non si era tenuta presente questa circostanza perchè esso è rivolto a portare modificazioni alle tariffe, penale e civile, relativamente a varie categorie di coadiutori della giustizia, tra i quali anche gli ufficiali giudiziari; e in codesto compito non rientra di per sè, anzi vi è estranea, la sistemazione economica nell'interno di una categoria di tali coadiutori, ossia la perequazione dei guadagni professionali tra gli ufficiali giudiziari dei grandi e medî centri, a cui mira il detto ordine del giorno.

Esso suggerisce varî provvedimenti coi quali potrebbe essere meglio sistemata la classe degli ufficiali giudiziari. Io assicuro l'Ufficio centrale che il Ministero porterà il suo studio sull'argomento, esaminando quale sia la migliore via da seguire dal punto di vista pratico.

Con questo affidamento, spero che l'Ufficio centrale vorrà ritenersi soddisfatto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura dell'ordine del giorno dell'Ufficio centrale.

PELLERANO, segretario, legge:

Il Senato confida che il ministro della giustizia vorrà studiare e properre all'approvazione del Parlamento provvedimenti atti a diminuire la sperequazione di trattamento attualmente esistente tra gli ufficiali giudiziari, o istituendo una Cassa Nazionale simile a quella che vige per il notariato; o sopprimendo l'assegno annuo di lire duemila portato dalla legge 24 marzo 1921, n. 299, e devolvendo il ricavato in aumento del minimo assicurato ad ogni

ufficiale giudiziario mediante l'indennità supplementare; o con altri mezzi atti a conseguire lo scopo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, accettato dal ministro. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Gli articoli 7,, 1º comma, 8, 9, 13, 1º comma, 14, 15, 16, 1º comma, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 32, 1º comma, 35, 36, 37, 48, 115 n. 2, 120, 137 e 149 del Regio decreto 23 dicembre 1865 numero 2701, che approva la tariffa in materia penale sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 7, (1º comma). — Tale indennità pei minori di anni quattordici dell'uno o dell'altro sesso, sarà di lire 2 al giorno; per le donne non minori di anni 14 di lire 3; per tutti gli altri di lire 6, e dovrà ridursi alla metà per coloro che non saranno trattenuti in ufficio a causa dell'esame per un tempo maggiore di ore tre.

«Art. 8. — Ai testimoni di ogni qualità e condizione residenti ad una distanza maggiore di quella stabilita nell'articolo 6 sarà dovuta, tanto per l'andata quanto per il ritorno, una indennità di viaggio ragguagliata al prezzo dei posti di 3ª classe sulle ferrovie, con l'aumento di due decimi, qualora possano servirsi della ferrovia, e, negli altri casi, di centesimi cinquanta per ogni chilometro delle strade che dovranno percorrere.

A coloro che da luoghi oltremarini dovranno recarsi in terraferma e viceversa, sarà pur dovuta una indennità pel tragitto, ragguagliata al prezzo stabilito per i secondi posti dei passeggeri sui piroscafi, con l'aumento di tre decimi del prezzo medesimo.

«Art. 9. — I testimoni indicati nell'articolo precedente avranno pure diritto alla indennità di lire 5 per ciascuna giornata che avranno dovuto impiegare per il viaggio.

Avranno inoltre diritto ad una indennità di lire 8 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Questa indennità verrà loro parimenti corrisposta se saranno trattenuti in viaggio da forza maggiore. In questo caso dovranno

ottenere dal pretore o dal sindaco un certificato in carta libera, comprovante la ragione del soggiorno forzato durante il viaggio.

Art. 13 (1º comma). — I testimoni citati ad istanza della parte civile avranno diritto alle indennità sopra stabilite, le quali saranno loro pagate sulla somma depositata in base a mandati spediti dal capo del collegio o dal pretore.

Art. 14. — La indennità di viaggio o di soggiorno di cui agli articoli 8 e 9 sarà corrisposta anche al padre o alla madre o ad un parente prossimo del minore degli anni 14 che lo accompagnerà; semprechè alcuna di tali persone non sia stata citata come testimone, oppure con esso non siano intervenute altre persone residenti nella stessa frazione di comune.

L'identità delle persone ora accennate e la loro qualità di parenti dovrà essere accertata con un certificato nel modo segnato all'articolo 9, senza di che non si farà luogo alla tassa anzidetta.

« Art. 15. — Non è dovuta alcuna indennità alle guardie campestri nè per la rimessione o trasmissione dei loro verbali, nè per la traduzione avanti all'autorità competente delle persone arrestate secondo l'obbligo loro imposto dagli articoli 303 e 304 del codice di procedura penale.

Ciò nondimeno le dette guardie chiamate fuori del comune di loro residenza, sia per essere sentite come testimoni nei casi in cui non avessero steso verbale, sia per dare schiarimenti sui fatti narrati nei loro verbali, avranno diritto alle indennità accordate ai testimoni ordinari.

Le disposizioni di questo articolo sono applicabili a tutti gli agenti della forza pubblica incaricati del servizio di pubblica sicurezza (ai carabinieri Reali, agli agenti investigativi, alle Regie guardie, alle guardie forestali e di finanza) e ad altri impiegati di pubbliche amministrazioni.

« Art. 16. (1º comma). — Per facilitare l'accertamento delle indennità di trasferta, i prefetti; quando non sia già redatto, faranno stendere dagli ingegneri provinciali uno stato delle distanze in chilometri che separano ciascun comune dal capoluogo del mandamento e da quelli ove hanno sede il tribunale e la Corte di appello,

calcolando la misura delle distanze stesse dalla sede di ciascun ufficio giudiziario.

« Art. 18. — Gli onorari e le vacazioni dei periti per le operazioni che occorressero a richiesta dell'autorità giudiziaria, nei casi previsti dal codice di procedura penale, saranno regolati nel modo stabilito negli articoli seguenti.

« Art. 20. — Ciascun medico e chirurgo riceverà:

1º per ogni visita e relazione, compresa la prima medicazione ove occorra, l'onorario di lire 10;

2º per le sezioni di cadaveri non inumati l'onorario di lire 50 e per le sezioni di cadaveri esumati l'onorario di lire 100, compreso il relativo verbale ed escluse in ambi i casi, le eventuali ricerche di laboratorio.

Per qualsiasi altra operazione peritale diversa da una semplice visita o dalla sezione di cadaveri, l'onorario del perito sarà stabilito dall'autorità giudiziaria, la quale potrà richiedere il parere del Consiglio dell'Ordine dei medici.

Tale parere è sempre necessario:

- a) quando il perito abbia richiesto somma superiore a lire 300;
- b) quando il perito abbia richiesto somma inferiore a lire 300, e l'autorità medesima non abbia creduto di accogliere integralmente, o quasi, la richiesta.

« Art. 20-bis. — In tutti i casi nei quali i medici e chirurgi saranno chiamati dall'autorità giudiziaria per chiarimenti ed assisteranno ai pubblici dibattimenti, all'oggetto di raccogliere, dagli interrogatori degli imputati e dalle indicazioni dei testimoni nuovi elementi per rispondere a quesiti su punti non rilevati dalla istruzione preparatoria, e dare contemporaneamente schiarimenti sulle precedenti relazioni, sarà dovuta una retribuzione di vacazione in proporzione del tempo impiegato. La prima vacazione sarà di lire 15; ciascuna delle successive, di lire 10.

Uguale diritto sarà pure dovuto ai medici e chirurghi i quali verranno chiamati per assistere ai dibattimenti al fine di dare il loro giudizio sullo stato di mente degli imputati, o su

qualsiasi altra circostanza necessaria alla discussione della causa, comprese in tale diritto le relazioni che dovessero fare sia verbalmente che per iscritto.

« Art. 21. — Le vacazioni di cui è cenno negli articoli precedenti e nei successivi sono di ore due, e nel calcolo delle medesime non sarà mai computato il tempo impiegato nell'andata e nel ritorno.

Il diritto di vacazione non si divide che per metà; trascorsa un'ora ed un quarto sarà dovuto il diritto intero.

Per ogni giornata non potranno essere assegnate più di quattro vacazioni.

« Art. 22. — L'autorità giudiziaria farà risultare il numero delle vacazioni di cui all'articolo precedente, dai verbali di udienza.

« Art. 23. — I periti dovranno presentare una nota specificata delle somministrazioni che avranno fatte, e se dovettero valersi dell'opera di personale aiutante, di facchini o di mercenari, il compenso di questi sarà pagato secondo gli usi locali, dopo che le autorità giudiziarie si saranno accertate della necessità e della durata di tale aiuto.

Sulla necessità o meno di una somministrazione in caso di dissenso potrà essere richiesto il parere del Consiglio dell'ordine dei medici.

Questa nota dovrà contenere la indicazione di valore, quantità e peso degli oggetti impiegati, e dovrà essere munita del visto dell'autorità giudiziaria, incaricata dell'istruttoria delle cause e della esecuzione del relativo incombente, la quale dovrà respingere le spese non necessarie e quindi inserirla negli atti processuali.

Ove alle operazioni che motivano tali spese sia intervenuto il pubblico ministero, il detto visto sarà da lui apposto con lo stesso obbligo di cui sopra.

« Art. 27. — Ai veterinari che fossero chiamati tanto per dare il loro giudizio nella istruzione per iscritto, quanto ai pubblici dibattimenti, saranno accordati i quattro quinti degli stessi onorari e delle vacazioni come ai medici e chirurghi.

Alle levatrici, nei casi in cui prestano la loro opera in mancanza di medici e chirurghi, spetteranno i tre quinti dei diritti assegnati ai medesimi.

Nel resto sarà ad esse applicabile il disposto dell'articolo 23.

« Art. 29. — Per la liquidazione degli onorari spettanti ai professionisti laureati, professori di chimica e di altre scienze, architetti, ingegneri e notai, saranno osservate dall'autorità giudiziaria, in quanto siano applicabili, le norme contenute negli articoli 20, 21, 22.

Nei casi previsti dall'ultimo e penultimo capoverso dell'articolo 20, il parere sarà richiesto al Consiglio professionale competente.

« Art. 29-bis. — Ai professionisti diplomati: ragionieri, geometri agronomi, saggiatori di oro e di argento, farmacisti non laureati, calligrafi, ecc., il compenso è dovuto in ragione di vacazione.

Ai fini del precedente comma, sono equiparati ai professionisti diplomati coloro che, pure essendo sforniti di diploma, ottennero, in virtù di speciali disposizioni di leggi, l'inscrizione nei relativi albi a tutti gli effetti legali.

Per la prima vacazione, compresa la relazione, sarà assegnata la somma di lire 10; per ciascuna delle successive, la somma di lire 8.

L'autorità giudiziaria dovrà richiedere il parere del Consiglio professionale:

- a) quando alcuno dei detti periti abbia richiesto somma superiore a lire 300;
- b) quando il perito abbia richiesto somma inferiore a lire 300 e l'autorità medesima non abbia creduto di accogliere integralmente, o quasi, la richiesta.

« Art. 29-ter. — Agli altri periti, operai, coltivatori ed altre persone non laureate nè diplomate, il compenso è dovuto in ragione di vacazione.

Per la prima vacazione, compresa la relazione, sarà assegnata la somma di lire 6; per ognuna delle successive, la somma di lire 5

« Art. 32 (1º comma). — Le disposizioni contenute negli articoli 21, 22 e 23 devono pure essere applicate per ciò che si riferisce agli altri periti.

« Art. 35. — Gli interpreti, se professori di lingue estere, sono equiparati, quanto agli onorari, ai periti di cui all'articolo 29.

Negli altri casi, sono equiparati ai periti di cui all'articolo 29-bis.

« Art. 36. — Le traduzioni fatte per iscritto saranno pagate per ogni facciata di 25 linee. da sedici a venti sillabe per ogni linea, in ragione di lire 4.

Per la prima e l'ultima pagina sarà dovuto l'intiero diritto, qualunque sia il numero delle linee dello scritto tradotto.

« Art. 37. — Allorquando i periti indicati negli articoli 20 e 29 saranno obbligati a trasferirsi alla distanza di più di due chilometri e mezzo dalla loro residenza, oltre gli onorari e i diritti di vacazione, avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio in prima classe sulle ferrovie, sui piroscafi, sulle linee di au'omobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, se potranno servirsi dei medesimi, con l'aumento di due decimi; e, negli altri casi, a lire una per chilometro sulle vie ordinarie; nonchè alla indennità di lire 25 al giorno.

I periti indicati nell'articolo 29-bis, gli interpetri ed i traduttori nel caso predetto avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio in 2ª classe sulle ferrovie, in 1ª classe sui piroscafi, con l'aumento di due decimi, ed a centesimi 75 per chilometro sulle vie ordinare; nonchè alla indennità di lire 20 al giorno.

Quelli menzionati nell'articolo 29-ter avranno diritto, invece, al rimborso delle spese di viaggio in 3^a classe sulle ferrovie, in 2^a sui piroscafi, con l'aumento di due decimi, ed a centesimi 60 sulle vie ordinarie, nonchè alla indennità di lire 10 al giorno.

« Art. 48. — Allorquando, in conformità del disposto del codice di procedura penale riguardo al delitto di falso e nei casi previsti dall'articolo 226 detto codice, i cancellieri, i notai, gli ufficiali giudiziari ed altri depositari pubblici o privati, o terze persone per essi, dovranno trasferirsi avanti il giudice istruttore od il pretore per presentare atti impugnati come falsi o carte da servire di confronto, saranno ai medesimi accordate, purchè la distanza dell'ufficio dove devono recarsi sia maggiore di due chilometri dal luogo dove tengono la residenza:

1º ai cancellieri ed impiegati delle pubbliche amministrazioni, le indennità stabilite dalle norme vigenti; 2º ai notai ed altri depositari pubblici, tra i quali ultimi sono compresi i segretari comunali, le indennità stabilite nell'articolo 37, capoverso 1º, della tariffa penale;

3º agli ufficiali giudiziari, ai depositari privati ed alle terze persone, inviate invece di questi ultimi e dei depositari pubblici, le stesse indennità concesse ai testimoni nel titolo I, capo 1º della tariffa medesima.

Art. 115 (n. 2). — I giurati che non risiedono nel comune di convocazione della Corte di assise avranno diritto al rimborso delle spese per il biglietto di 2ª classe sui piroscafi, e di 2ª classe sulle ferrovie, aumentate di due decimi, e a lire 0.75 per ogni chilometro percorso sulle vie ordinarie.

Per i giurati che da luoghi oltremarini dovranno recarsi in terraferma e viceversa l'aumento sarà di tre decimi.

« Art. 120. — Qualora per la distanza dal comune di convocazione della Corte di assise il giurato non possa recarvisi nel giorno stesso fissato per l'udienza ed all'ora stabilita, ovvero non possa far ritorno nel comune di residenza nell'ultimo giorno di udienza, avrà diritto alla indennità di lire 10 per ogni giornata di viaggio.

« Art. 137. — Il pagamento dell'indennità ai testimoni e periti di cui è cenno nei capi I, II e IX del titolo I di questa tariffa, sia che vengano prodotti dalla parte civile, dal pubblico ministero o dalla difesa, o siano stati chiamati di ufficio ai dibattimenti innanzi alle corti od ai tribunali, sarà fatto su tassa del presidente, che avra diretto i dibattimenti medesimi.

In ogni altro caso, sarà fatto su tassa dei membri della sezione di accusa, dei giudici istruttori, e dei pretori, sia che procedano di ufficio alle informazioni o perizie, sia che loro ne sia stata affidata la istruzione.

Nel caso previsto dagli articoli 278, 285 del codice di procedura penale, il pagamento delle spese di giustizia sarà ordinato dal funzionario del pubblico ministero, che avrà assunti gli atti.

"Art. 149. — Il diritto agli onorari e alle indennità stabilite negli articoli precedenti si prescrive quando siano trascorsi 100 giorni dalla data degli atti o dal compimento delle operazioni per cui sono dovuti.

Si prescrivono altresì i mandati relativi di pagamento quando non sieno stati presentati per la riscossione entro 100 giorni dalla data di essi.

Sono eccettuate da questa disposizione le tasse per indennità di trasferta dovute ai funzionari dell'ordine giudiziario ed ai periti, per le quali il termine utile per la richiesta del mandato all'autorità giudiziaria e per la presentazione del mandato al competente ufficio pagatore sarà di giorni 200, rispettivamente dal compimento delle operazioni o dalla data del mandato.

DIENA. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA. Ho chiesto di parlare per proporre che nell'art. 29 della tariffa, ove si accenna alla «liquidazione degli onorari spettanti ai professionisti laureati, professori di chimica e di altre scienze, architetti, ingegneri e notai» si aggiunga anche l'inciso «ragionieri collegiati » sopprimendo la parola « ragionieri » nel successivo articolo 29 bis.

Espongo con la maggiore brevità le ragioni dell'emendamento. È incontroverso che tanto nei procedimenti penali quanto in quelli civili, la funzione del ragioniere assurge ad una grande importanza. Processi molto intricati e complessi, ci hanno dimostrato, come il sussidio del ragioniere costituisca un coefficiente indispensabile, sia per determinare la entità del reato che per assodare molte volte le rispettive responsabilità.

La tariffa che esaminiamo all'art. 29 bis non si occupa che dei ragionieri diplomati, ossia comprende in unica categoria tra i professionisti diplomati: i ragionieri, i geometri, gli agrimensori, i saggiatori di oro e di argento, i farmacisti non laureati, i calligrafi ecc., stabilendo che il loro compenso debba essere determinato in ragione di vacazioni soggiungendo per di più che sono equiparati ai professionisti diplomati coloro che pur essendo sforniti di diploma ottennero in virtù di speciali disposizioni di legge, l'iscrizione nei relativi albi a tutti gli effetti legali.

Ora sembrami che nel formulare detto articolo non siasi tenuta presente nè la legge 15 luglio 1906, n. 327, nè il successivo regolamento 4 dicembre 1916, n. 715.

Come è noto, l'esercizio pubblico della professione del ragioniere è stato organizzato e disciplinato, instituendosi in ogni provincia il collegio dei ragionieri, pressochè simile nella sua costituzione, al collegio dei procuratori, all'ordine degli avvocati, al collegio dei notai. Per essere inscritto nel collegio dei ragionieri in base alla legge del 1906 si esigono requisiti ben superiori a quelli che non siano richiesti per ottenere il diploma di ragioniere. Il diploma di ragioniere viene conferito a colui che abbia frequentato ed assolto gli studi presso un istituto tecnico, sezione commerciale e di ragioneria, mentre per essere inscritto tra i ragionieri collegiati, a norma dell'art. 2 della detta legge è necessario oltre i requisiti: di essere cittadino italiano, di non avere censure penali, (lettera c): « aver conseguito il diploma di ragioniere, oppure essere abilitato all'insegnamento della ragioneria in un istituto tecnico, od essere o licenziato da una scuola superiore di commercio (sezione di ragioneria) o essere stato abilitato all'esercizio della professione di ragioniere prima dell'attuale ordinamento scolastico, a seconda le norme nel tempo vigenti»; ma è richiesto altresi di avere (lettera d) «dopo ottenuto il diploma, fatto pratica presso un ragioniere collegiato durante almeno due anni e aver superato un esame pratico». Nel successivo regolamento 9 dicembre 1906, n. 715, dopo di aver ribadito, che in ogni provincia deve esservi un collegio di ragionieri che provvede alla formazione del proprio albo, si soggiunge che l'albo comprenderà tutti coloro che faranno domanda d'iscrizione e che giusfificheranno di avere i requisiti prescritti dall'art. 2 della legge, e cioè di avere compiuti i due anni di pratica presso un ragioniere collegiato e di avere superato un csame sia orale che scritto, dinanzi ad una Commissione composta del presidente del Collegio dei ragionieri, di due membri nominati dalla Camera di commercio e di un magistrato delegato dal presidente della Corte di Appello.

Dall'esame di siffatte disposizioni, si comprende di leggieri, come l'appartenere ad un collegio dei ragionieri, essere cioè ragioniere collegiato, significhi essere molto di più di quello che non sia essere semplicemente un ragioniere diplomato e che perciò sia doveroso nella liqui-

dazione degli onorari dovutigli per la richiesta opera nei procedimenti giudiziari, fare al primo un trattamento diverso da quello che non gli venga fatto con l'articolo 29-bis, ma debba invece essere compreso nell'art. 29 ed equiparato perciò ai professionisti laureati, ai professori di chimica e di altre scienze, agli architetti, ingegneri e notai. Si proporrebbe pertanto di includere in questo articolo anche i ragionieri collegiati.

Nè si obietti che il ragioniere licenziato e laureato da un Istituto superiore di commercio, appunto perchè laureato, viene ad essere trattato riguardo alla liquidazione degli onorari a norma dell'art. 29, perchè sarebbe compreso tra i professionisti laureati. Ma poichè nell'albo dei ragionieri collegiati, vi sono inclusi sia i laureati che i non laureati, perchè a quelli equiparati, quando abbiano ottemperato alle condizioni prescritte, fatta cioè la biennale pratica e superato il richiesto esame, è evidente che il non sottoporre ad un eguale trattamento gli uni e gli altri, costituisce una condizione non tollerabile, che da luogo a conseguenze veramente stridenti. Ad esempio, supposto che da un giudice siano chiamati per una determinata operazione contabile tre ragionieri, scelti come dovrebbero essere, dall'albo dei ragionieri collegiati e che di questi uno avesse conseguita la laurea in ragioneria, mentre gli altri due più anziani, non ne fossero muniti perchè, al tempo in cui essi compirono i loro studi, la laurea per quegli studi non si conferiva.

Sarebbe giusto che i due, forse più esperimentati e provetti avessero un trattamento inferiore al loro collega, anche se essi avessero cseguita la parte più complessa nel lavoro peritale? Equiparare poi coloro che sono regolarmente inscritti nell'albo dei ragionieri collegiati e che hanno dato notorie prove della loro abilità e probità ai semplici diplomati quali geometri, agronomi, saggiatori d'oro e d'argento, farmacisti non laureati sarebbe far loro un trattamento non conforme a giustizia.

Fondato perciò parmi il memoriale che la Federazione dei sodalizi dei ragionieri delle Tre Venezie ha presentato; meritevoli di serio esame appaiono le considerazioni ehe in esso si espongono, perchè non può ammettersi che siano fatte distinzioni per un diverso trattamento, fra coloro che si trovano inscritti nello stesso albo,

sia che essi vi siano stati inclusi per uno o per altro titolo.

Il solo fatto di essere un ragioniere collegiato costituisce una garanzia sia sulla capacità (conseguito diploma superato il successivo esame) sia sulla di lui rispettabilità, poichè costituito come un corpo riconosciuto il collegio dei ragionieri, il di lui Consiglio (art. 34 del Regolamento) invigila al mantenimento della disciplina affinchè il compito del ragioniere sia eseguito con probità ed onore irrogando pene non lievi per coloro che ai detti doveri mancassero.

L'emendamento aggiuntivo che io avrei proposto all'art. 29, dovrei sperare venisse benevolmente accolto dall' Ufficio centrale e dal ministro e, pur riconoscendo che torni increscioso che ciò dia luogo ad un ritardo di qualche tempo all'approvazione della proposta riforma, non di meno non parmi ciò debba essere motivo sufficiente perchè non si debba correggere una disposizione che dà luogo a così manifesti inconvenienti.

Lo stesso egregio relatore dell'Ufficio centrale, l'onorevole senatore Venzi, nella perspicua sua relazione ha riconosciuto che le critiche fatte dalla Federazione dei ragionieri alle disposizioni in esame hanno vivamente impressionato l'Ufficio stesso; che le perizie dei ragionieri richiedono effettivamente cognizioni teoriche e tecniche anche di grande importanza e che spesso i loro lavori sono di notevole difficoltà, riconoscendosi come i ragionieri pure collaborino con molta efficacia all'amministrazione della giustizia; ma tuttavia non si è creduto di accogliere le loro domande forse perchè non si è tenuta sufficientemente presente la condizione in cui i ragionieri collegiati attualmente si trovano, in seguito alla legge 15 luglio 1906.

Appare quindi equo che ai detti ragionieri sia assicurato per la loro opera un trattamento che particolarmente meglio risponda alla grave funzione che essi sono chiamati a prestare, e meglio soddisfi alla loro dignità, venendo equiparati a quei professionisti a cui si fa richiamo nell'art. 29, e non essere pareggiati ai semplici diplomati in ragioneria ma non collegiati, che non offrono sempre quelle garanzie sufficienti di capacità e di serietà. E perciò io a nome anche di altri colleghi, fra i quali i colleghi Valli e Morpurgo, insisto nel pro-

posto emendamento affinchè dopo la parola « notai » che leggesi nel detto articolo 29 siano inserite le parole « ragionieri collegiati ». (Approvazioni).

CANNAVINA. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. In non ho alcuna osservazione da fare in ordine all'odierno disegno di legge, e se pure ne avessi non le presenterei, dappoiche è indipensabile che al più presto le innovazioni proposte divengano legge dello Stato, inquanto che chi ordinariamente frequenta aule giudiziarie sa in quali condizioni si trovano coloro che devono trattare affari di fronte a testimoni che si dolgono della insufficienza della indennità ad essi attribuita, di fronte a periti, i quali si danno all'ostruzionismo per l'insufficienza delle loro tariffe, e a giurati - nelle aule delle Corti di Assise - che minacciano sciopero, visto che è assolutamente impossibile per essi soggiornare nella città dove si svolge il giudizio, per la esiguità della diaria che è loro corrisposta.

Se ho chiesto la parola, è per segnalare in questa occasione all'onorevole guardasigilli un altro inconveniente gravissimo, che si verifica all'atto del pagamento delle indennità ai testimoni in materia penale. Come è noto, i testimoni del pubblico Ministero sono pagati dagli uffici di registro; invece i testimoni delle parti sono pagati dagli uffici postali. Ora, ordinariamente il mandato di pagamento si rilascia agli interessati a udienza esaurita, il che vuol dire che, quando essi si recano agli uffici postali o di registro per essere pagati, trovano gli uffici chiusi, perchè a quell'ora è già esaurito l'orario di servizio. E allora si rende indispensabile pagare ai testimoni il diritto di pernottazione, pernottazione che si risolve in disagio e danno per i testimoni, che non sono compensati a sufficienza delle spese che incontrano per la necessità di doversi indugiare ancora un giorno nella sede del tribunale, e dall'altro lato in un aggravio finanziario per lo Stato, che deve pagare anche la spesa di pernottazione senza necessità. Tutto potrebbe evitarsi se si trovasse il modo di pagare le indennità ai testimoni nell'atto stesso che si rilascia ad essi il mandato. Si eviterebbe così la perdita di una giornata per i testimoni, il danno della spesa che essi devono sostenere e, come ho detto, un aggravio ingiustificato per l'erario.

Tanto ho voluto segnalare all'onorevole ministro perchè egli trovi il modo di ovviare al grave inconveniente che l'attuale metodo di pagamento crea a questi collaboratori della giustizia, con danno evidente dell'erario.

VENZI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENZI, relatore. Il senatore Cannavina ha già accennato alle ragioni per le quali è urgente, urgentissima l'approvazione di questo progetto, e non sarebbe affatto opportuno che esso fosse rimandato alla Camera dei deputati, con pericolo che la sua approvazione fosse di molto ritardata. Basta pensare che le tariffe che attualmente sono applicate ai testimoni, ai periti e ai giurati vigono dal 1865: sono ben 57 anni che esse non vengono mutate! Da molto tempo questi ausiliari della giustizia domandano un aumento della loro retribuzione, e voler procrastinare ancora sarebbe cosa ingiusta e pericolosa.

L'Ufficio centrale ha avuto presente il memoriale presentato dai ragionieri, cui or ora accennava l'onorevole Diena; simili memoriali con eguali desiderî erano stati presentati anche dai geometri e dagli agrimensori. Queste categorie di benemeriti professionisti si lamentano che a loro sia fatto un trattamento poco dignitoso, perchè sono stati assimilati ai saggiatori d'argento e d'oro e ai farmacisti non laureati. L'Ufficio centrale ha esaminato con attenzione questi memoriali, e avrebbe certamente desiderato di potere in qualche modo soddisfare le aspirazioni in essi espresse. Ma non ha potuto farlo, non solo per la urgente necessità di approvare il progetto, ma anche perchè, quando si tenga presente l'economia generale di esso, tali aspirazioni non appaiono del tutto meritevoli di esaudimento. Infatti questi professionisti si lagnano che per loro sia conservato il sistema delle vacazioni, che ritengono lesivo della loro dignità professionale. Ma il progetto conserva questo sistema (che fino adesso si è sempre adoperato per determinare la rimunerazione delle perizie) per tutti quanti i periti; soltanto si fa eccezione per alcune classi di periti, e cioè per quelli che sono forniti del maggiore titolo di studio, qual' è la laurea. E neanche interamente si fa tale eccezione, perchè anche per questi periti in alcuni determinati casi rimane il sistema delle vacazioni. Così per i medici e chirurghi, che sono chiamati a prestare il loro

legislatura xxvi — 1ª sessione 1921-22 — discussioni — tornata del 13 luglio 1922

servizio durante le udienze; inoltre per essi le visite e le autopsie sono rimunerate con misura fissa e prestabilita dalla legge.

Per le altre perizie che siano redatte da questi periti il progetto adotta un nuovo sistema, che, secondo il parere dell'Ufficio centrale, è molto più razionale; con esso si dà al giudice libertà piena di apprezzamento per la valutazione dell'opera del perito. Questo sistema è più razionale perchè non è esatto nè giusto del tutto valutare quest'opera soltanto in ragione del tempo impiegatovi; il tempo è uno dei criteri per la valutazione di tali lavori, ma non è l'unico, nè, forse, il più importante.

Perciò in un primo momento l'Ufficio centrale aveva pensato di estendere questo sistema a tutti i periti, o almeno a tutti quelli la cui opera richiedeva una preparazione scientifica. Ma poi ne ha desistito, sia, ripetesi, per la urgente necessità di approvare la legge, sia per la considerazione che una radicale innovazione non sarebbe stata forse opportuna, nè prudente sarebbe stato il totale abbandono del sistema delle vacazioni, che per quanto semplice e meccanico, ha a suo favore la forza della tradizione. È bene procedere per gradi, e quindi l'Ufficio centrale ha ritenuto conveniente di approvare senz'altro il progetto ministeriale. Con esso si abbandona il sistema delle vacazioni e si adotta quello più razionale soltanto in favore di alcune perizie redatte dai professionisti che hanno maggiore titolo di studio; per le altre si mantiene il sistema delle vacazioni. È da augurarsi che il nuovo sistema faccia in pratica buona prova, ed allora si potrà senza preoccupazione estenderlo a tutti quanti i periti. Il senatore Diena dice che i ragionieri sono divisi in due classi, e che alcuni sono muniti di laurea, altri di semplice diploma, ma tutti fanno parte di uno stesso collegio, e sono iscritti nello stesso albo. Senonchè questa circostanza non appare atta a dare sufficiente ragione che tutti siano considerati alla stessa stregua, dal punto di vista della elevatezza scientifica della professione. I secondi sono sempre ragionieri forniti di un titolo di studio inferiore, inquantochè hanno la sola licenza dell' Istituto tecnico; nè dalla pratica che debbono compiere per poter far parte del collegio, può trarsi argomento serio per considerarli come assolutamente parificati ai periti forniti di laurea

di università. Per queste considerazioni l'Ufficio centrale, che ha letto, ripeto, con molta, attenzione i memoriali dei ragionieri come quelli degli agrimensori e dei geometri, con dispiacere non ha potuto accogliere le loro propost, e si dichiara ora dolente di non poter accogliere la domanda del senatore Diena.

In relazione a quello che dice il senatore Cannavina l'Ufficio centrale riconosce la opportunità e la giustizia di quanto egli domanda, e poichè trattasi di una questione regolamentare, per la quale non è necessario modificare il progetto, si augura che il ministro vorrà assecondarlo o con regolamento, o anche con una semplice circolare, quando ciò sia possibile.

ROSSI LUIGI, ministro della giustizia e degli affari di culto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI, ministro della giustizia e degli affari di culto. Prima di tutto ringrazio il relatore e anche l'onorevole senatore Cannavina per avere già invocato l'argomento principale che si opporrebbe alla introduzione di un emendamento in base alle osservazioni prospettate dall'onorevole senatore Diena, osservazioni che sotto qualche punto di vista potrebbero anche ritenersi parzialmente giuste.

L'emendamento proposto non ha una grande importanza; e mi permetto di far presente l'opportunità di evitare, per quanto è possibile, la introduzione di modificazioni che sospenderebbero ancora l'attuazione di provvedimenti vivamente reclamati anche dalle esigenze di giustizia. È noto che è diffuso un vivo senso di disagio fra periti e testimoni, e così pure fra giurati, per la inadeguatezza estrema delle indennità loro attribuite dalle tariffe giudiziarie in vigore, le quali risalgono fino al 1865; si sono anzi avute minacce di astensioni dal prestare la loro opera da parte di codesti organi ausiliari della giustizia. Ecco perchè occorre una grande premura nell'emanare questa legge, il che non significa che il Senato non abbia la più ampia libertà di mutare il disegno di legge: è bene peraltro che le modificazioni vengano fatte - se si crede - solo quando si ravvisino richieste dalla necessità di ovviare a gravi ingiustizie.

Ma le osservazioni fatte dall'onorevole Diena, rientrano, secondo me, nella categoria di quelle

critiche, per dir cosi, secondarie, che si possono fare a questo progetto di legge e che denotano certe sfumature le quali non possono praticamente dividerci. Infatti che cosa dispongono gli articoli 29 e 29-bis? L'articolo 29 considera alcune professioni le quali, per il titolo di studio ad esse necessario, è a presumere rispondano a un più ampio corredo intellettuale da parte del perito, e quindi all'impiego di maggiore lavoro intellettuale nelle operazioni che dal perito siano compiute. Per tali professioni, quando non vi siano elementi da cui possa arguirsi con una certa precisione il tempo impiegato per la operazione peritica, il progetto stabilisce che il compenso al perito sia liquidato dall'autorità giudiziaria secondo il valore ed il pregio della perizia.

Questo principio è certamente giusto e dovrebbe essere esteso a tutte le professioni liberali, se si volesse essere interamente logici; però esso porterebbe in pratica a grandi difficoltà per la valutazione întrinseca dell' opera peritica e per le contestazioni che ne seguirebbero. Pertanto il disegno si è ispirato al concetto di applicare il principio, solo per la categoria di periti che hanno il titolo di studio più elevato, ossia la laurea (articolo 29); mentre per gli altri periti, che hanno il titolo di studio immediatamente inferiore, ossia il diploma, ha mantenuto fermo il sistema vigente, delle vacazioni (articolo 29-bis).

È certo cosa difficile delimitare le classi a cui debba applicarsi l'un sistema (della retribuzione secondo il valore della perizia) o l'altro del computo del tempo impiegato nell'operazione (sistema delle vacazioni) poichè vi sono sempre zone grigie, rispetto alle quali non è ben sicuro come abbia a porsi il limite. Infatti l'onorevole senatore Diena ha sostenuto le aspirazioni dei ragionieri; come vi sono altri che hanno fatto pervenire le loro premure a favore dei geometri e degli agrimensori e affermano, non senza fondamento, che questi pure compiono un lavoro eminentemente intellettuale e citano ad esempio le questioni catastali, che importano l'uso di cognizioni matematiche, sottili e difficili.

Ma ad una divisione fra le categorie, cui applicarsi i due diversi principi, si doveva addivenire; e si doveva farlo con un taglio netto. E sia pure incorrendo in qualche imperfezione, la divisione adottata è questa: coloro che hanno frequentato corsi superiori e hanno conseguito la laurea, entrano nell'articolo 29; coloro invece che hanno frequentato corsi secondari e hanno conseguito i diplomi, sono contemplati nell'articolo seguente.

L'onorevole senatore Diena dice che negli albi dei ragionieri sono iscritti anche professionisti i quali hanno conseguito la laurea; ma questa non è la regola, bensi l'eccezione. E costoro anzi non sono ragionieri veri e propri ma dottori in scienze economiche e commerciali, pei quali è da considerare se, in ragione del più elevato titolo di studio, non debbano invece entrare nella prima categoria dei periti, ed essere cioè contemplati nell'articolo 29.

Io non faccio questione di merito. Riconosco che i ragionieri hanno funzioni di delicata importanza non meno che quelle degli avvocati e degli ingegneri; ma poichè per l'applicazione graduale del principio dianzi accennato occorre operare una distinzione fra le varie categorie dei periti, credo che sia giustificato il taglio, sia pure meccanico, che fa il disegno di legge, distinguendo fra periti laureati e periti semplicemente diplomati, nei quali ultimi sono appunto compresi i ragionieri.

Dati questi chiarimenti, confido che il senatore Diena, tenendo conto delle ragioni, sia pure empiriche, che hanno determinato la distinzione adottata dal progetto, vorrà dirsi meno insoddisfatto.

Quanto alla raccomandazione fatta dall'onorevole senatore Cannavina, non mancherò di tenerne conto, perchè è molto giusta e di notevole importanza pratica.

DIENA. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA. Sebbene non possa nutrire soverchia fiducia, dopo l'opposizione cortese dell'onorevole relatore dell'Ufficio centrale e dopo la più viva opposizione dell'onorevole ministro, di vedere accolto l'emendamento da me proposto. credo però di dovere insistere, perchè fermo è il mio convincimento sulla giustizia dell'assunto sostenuto, e perchè non mi è sembrato, nè che l'onorevole ministro nè che l'onorevole relatore abbiano confutato l'argomento fondamentale da me opposto e che trova la sua base nella ricordata legge del 1906.

Invero, se la professione dei ragionieri non fosse disciplinata, come è attualmente, io converrei perfettamente con gli onorevoli opponenti e cioè che sia da distinguersi tra l'opera compiuta dal ragioniere fornito della laurea da quella compiuta da chi semplicemente ha conseguito un diploma e potrei ammettere senza altro che il ragioniere, ove non sia laureato, non possa essere compreso nell'articolo 29, ma debba come viene proposto essere incluso fra la categoria contemplata dall'art. 29-bis. Ma, dopo la formazione dell'albo dei ragionieri e dopo le rigorose condizioni richieste per esservi incluso, è assolutamente doveroso di non equiparare il giovane, appena uscito dall'istituto tecnico con un diploma di licenza in ragioneria con colui che, dopo conseguito lo stesso diploma, ha fatta una pratica biennale presso un ragioniere collegiato, ha superato un esame che gli è costato fatiche e studi e che dopo tutto ciò ha conseguito il diritto ad essere incluso nell'albo. Ora per quanto possa rincrescere che per la lieve modificazione proposta, venga ritardata l'approvazione della legge, in omaggio a quel concetto di equità, devo insistere sul proposto emendamento.

VENZI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENZI, relatore. Mi rincresce che il senatore Diena abbia creduto di dovere insistere; ma non mi pare che le nuove argomentazioni prodotte siano atte a far mutare la nostra opinione.

In sostanza egli dice: se tutti quanti i ragionieri fossero forniti del medesimo titolo non avrei nulla ad opporre, ma siccome ve ne sono di quelli che hanno semplicemente il diploma e altri che hanno la laurea, e siccome sono tutti riuniti in uno stesso albo, perciò si deve fare a tutti quanti il medesimo trattamento.

Non mi pare che questo sia un ragionamento concludente. L'ho già detto prima; quello della riunione in uno stesso albo è una circostanza estrinseca ed accidentale, che non può portare alla conseguenza di parificare due titoli di studio così differenti, quali sono il diploma d'istituto tecnico e la laurea universitaria. Io avrei desiderato di tutto cuore di appagare il desiderio dei ragionieri, come anche degli agrimensori e dei geometri, facendo a tutti i periti, per la cui opera occorre una pre-

parazione culturale, lo stesso trattamento. Ma non è il caso di ripetere le ragioni per le quali ho dovuto desistere da questo mio proposito; e ho creduto migliore partito approvare senz'altro il progetto, che, come ha detto l'onorevole ministro, fa un taglio netto tra i periti forniti di laurea universitaria e quelli forniti di titolo di studio inferiore; ora è impossibile, con tutta la buona volontà, far rientrare i ragionieri diplomati nella prima categoria. Il senatore Diena dice che essi devono, dopo preso il diploma, fare una pratica biennale e soste nere un altro esame; ma trattasi di studi complementari che non possono arrivare al livello di una laurea universitaria. Lo prego quindi di non volère insistere.

Aggiungo poi che non credo che si possa cadere in equivoco e ritenere che tutti i ragionieri, anche quelli laureati, rientrino nella seconda categoria. Se il ragioniere è laureato, rientra nella prima categoria. Infatti l'articolo 29 bis si riferisce ai professionisti diplomati, ragionieri, geometri, agronomi, ecc., mentre il precedente art. 29 contempla tutti i professionisti laureati, e tra questi ultimi debbono necessariamente comprendersi anche i ragionieri quando sono laureati.

ROSSI LUIGI, ministro della giustizia e degli affari di culto. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI, ministro della giustizia e degli affari di culto. Vorrei aggiungere una sola osservazione, o per meglio dire un chiarimento, per confermare il mio punto di vista circa la distinzione fra le due categorie di periti, rispettivamente contemplate negli articoli 29 e 29 bis.

Nell'articolo 29 rientrano i professionisti i quali siano muniti di laurea; e fra gli altri sono ivi specificati i professori di chimica e di altre scienze, gli architetti, gli ingegneri, i quali tutti sono laureati, e i notai, laureati quasi tutti. Invece nell'articolo 39 bis entrano tutti i professionisti forniti di semplice diploma, e fra costoro sono esplicitamente compresi i ragionieri, appunto perchè essi, in quanto tali, hanno un semplice diploma. Il senatore Diena osserva che fra gli iscritti negli albi dei ragionieri sono moltissimi laureati, (non sono però molti in realtà), volendo riferirsi ai dottori in scienze economiche e commerciali; ma la circostanza

non può giustificare la inclusione dei ragionieri inscritti negli albi e che di per sè sono forniti di semplice diploma, nella categoria superiore, la quale abbraccia soltanto i professionisti muniti di laurea.

Del resto la condizione della iscrizione nell'albo collegiale dei ragionieri non sembra sufficiente per conferire agli iscritti un titolo di studio maggiore di quello che realmente hanno conseguito, e quindi per giustificarne la equiparazione ai professionisti laureati. Non è anzi inutile ricordare che la iscrizione stessa, almeno transitoriamente, è stata concessa, in forza di speciali disposizioni di legge anche a persone che non avevano i requisiti ricordati dal senatore Diena; e più precisamente a professionisti sforniti di diploma, ossia ai così detti ragionieri provetti, ai quali si riferisce appunto il secondo comma dell'articolo 29 bis del disegno di legge.

Per queste ragioni insisto nel tenere ferma la dizione dei suaccennati articoli 29 e 29 bis; e mi permetto anche di fare nuovamente presente al Senato la opportunità di evitare, per quanto sia possibile, la introduzione di emendamenti, i quali ritarderebbero per altro tempo l'approvazione di questo disegno di legge, la cui urgenza è somma, non solo per venire incontro ai desideri di talune classi che da decenni attendono una meno iniqua determinazione delle indennità loro dovute, ma anche per soddisfare ad importanti esigenze di giustizia.

PRESIDENTE. Mantiene il senatore Diena il suo emendamento?

DIENA. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Il senatore Diena propone di aggiungere nell'articolo 29 dopo le parole « gli ingegneri e i notai » le seguenti « e ragionieri collegiati ».

Pongo ai voti questo emendamento del senatore Diena, non accettato nè dal Governo nè dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (Non è approvato).

Pongo ai voti l'intero articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi. (È approvato).

Art. 2.

I numeri 378, 390, 392, 393, 394, 395 e 396 del Regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700,

che approva la tariffa per gli atti giudiziari in materia civile, sono sostituiti dai seguenti:

«378. — L'onorario dei periti per le operazioni ordinate dalle autorità giudiziarie nelle materie civili sarà determinato con le stesse norme stabilite nel titolo II, capo II della tariffa penale.

«390. — Nel caso di trasferta dei depositari dal luogo di loro residenza a distanza maggiore di chilometri due e mezzo, saranno loro corrisposte le indennità stabilite dall'articolo 48 della tariffa penale.

«392. — Agli interpreti saranno applicate, quanto agli onorari e alle indennità, rispettivamente gli articoli 35 e 37, capoverso 1°, della tariffa penale.

«393. — Ai traduttori si applicheranno, per gli onorari e per le indennità, rispettivamente gli articoli 36 e 37, capoverso 1°, della tariffa penale.

« 394. — I testimoni chiamati a deporre nelle cause civili, purchè ne facciano istanza alla fine della deposizione, avranno diritto alle stesse indennità stabilite per i testimoni nel titolo 1°, capo 1°, della tariffa penale.

« 395. — Nel caso di trasferta delle parti nelle cause innanzi alle corti ed ai tribunali per l'esecuzione di atti in cui fosse necessaria la loro personale presenza, le medesime avranno diritto alle stesse indennità accordate ai testimoni.

« 396. — Quando le parti compariscano personalmente alle udienze avanti i pretori, potrà essere portato in tassa, secondo la natura delle cause e la condizione delle persone, un diritto di lire due a otto, purchè ad ogni volta le somme siano state dai detti pretori ammesse, e se ne faccia risultare dal verbale d'istruttoria.

Questo diritto potrà essere esteso sino alle lire dodici, quando le parti risiedono ad una distanza dal capoluogo della pretura maggiore di chilometri quindici.

Queste indennità non potranno però mai eccedere per caduna causa le lire venti nel primo caso, e le lire trentasei nel caso previsto dal capoverso che precede, e non possono accordarsi ai mandatari.

(Approvato).

Art. 3.

L'indennità giornaliera a favore dei giurati non residenti nel comune di convocazione della corte di assise, è di lire sedici, qualunque sia la durata del dibattimento.

I giurati residenti nel comune di convocazione della corte di assise, e che non siano funzionari od agenti in attività di servizio stipen diati dallo Stato, dalle provincie, dai comuni o da altre amministrazioni pubbliche, avranno diritto alla indennità di lire otto per ogni giorno nel quale prestino servizio all'udienza.

(Approvato).

Art. 4.

I diritti e le indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari secondo le tariffe per gli atti giudiziari civili e penali sono aumentati nella misura del cinquanta per cento.

(Approvato).

Art. 5.

Sono abrogati gli articoli 10, 19, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 38, 116 e 121 del Regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, che approva la tariffa in materia penale, i numeri 379, 380, 381, 382, 383, 389 e 391 del Regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700, che approva la tariffa per gli atti giudiziari in materia civile, ed ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

CANNAVINA. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Ho chiesto la parola unicamente per rivolgere un'altra raccomandazione all'onorevole ministro: il decreto 23 dicembre 1865 ha subito tali e tante modificazioni attraverso il tempo, che ormai è difficilissimo orientarvisi. E però raccomando all'onorevole guardasigilli di disporre il testo unico, che dia modo di raccapezzarsi tra tante disposizioni e di sapere sollecitamente quali siano tuttora in vigore, quali abrogate, quali modificate e in che senso.

ROSSI LUIGI, ministro della giustizia e degli affari di culio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI, ministro della giustizia e degli affari di culto. Trovo molto opportuna anche questa raccomandazione del senatore Cannavina, e quindi ben volentieri l'accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

DE VITO, ministro della marina. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO, ministro della marina. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato nell'altro ramo del Parlamento: « Conversione in legge del Regio decreto n. 1603, in data 12 novembre 1921, relativo alle pensioni ed agli indennizzi di licenziamento per gli operai della guerra e della marina che saranno eliminati entro il 30 giugno 1922 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione di questo disegno disegno di legge che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in' legge del Regio decreto 20 agosto 1921, n. 1223, per proroga del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 386, sulla costruzione ed il collegamento di linee di trasmissione della energia elettrica » (N. 224-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1921, n. 1223, per proroga del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 386, sulla costruzione ed il collegamento di linee di trasmissione di energia elettrica».

Invito l'onorevole ministro dei lavori pubblici a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

RICCIO, ministro dei lavori pubblici. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

BISCARETTI, segretario, legge: (V. Stampato N. 224-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il decreto Reale 20 agosto 1921, n. 1223, relativo alla proroga della validità del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 386, concernente la costruzione ed il collegamento di linee di trasmissione dell'energia elettrica.

(Approvato).

Art. 2.

La proroga della validità del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 386 è limitata al 30 giugno 1923.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Costituzione in comuni autonomi delle frazioni di San Giacomo delle Segnate e di San Giovanni del Dosso » (N. 456).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione in comuni autonomi delle frazioni di S. Giacomo delle Segnate e di San Giovanni del Dosso ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 456).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

San Giacomo delle Segnate e San Giovanni del Dosso, frazioni del comune di Quistello, vengono staccate dal capoluogo e costituite in comuni autonomi.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio del disegno di legge: «Aggiunta e modificazione rispettivamente agli articoli 195 e 200 del Codice per la marina mercantile riguardante i piloti ed il pilotaggio per le navi nei porti » (N. 373).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aggiunta e modificazione rispettivamente agli articoli 195 e 200 del Codice per la marina mercantile riguardante i piloti ed il pilotaggio per le navi nei porti ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 373).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

SECHI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, relatore. L'Ufficio centrale, che ha esaminato questo disegno di legge, riconosce la indubbia convenienza di modificare le disposizioni attualmente in vigore per quanto riguarda la organizzazione dei Corpi di piloti e il servizio di pilotaggio nei porti del Regno; invero queste disposizioni, nei riguardi della legge, rimontano al 1877, data di emanazione del Codice della Marina mercantile, nei riguardi delle disposizioni regolamentari sono più recenti, perchè il regolamento fu varie volte rifatto, ma appariscono oramai anch'esse antiquate, date le nuove esigenze manifestatesi col volgere del tempo in un servizio che interessa il movimento dei piroscafi nei porti, il quale ha oggi esigenze molto diverse da quelle che si potevano avere nel 1877. Se non che non sembra all'Ufficio centrale che il disegno di legge presentato dal Governo provveda completamente alla riorganizzazione del servizio di pilotaggio come oggi apparirebbe desiderabile; e sopratutto si ravvisa in esso una lacuna che sembra grave, il modo cioè di deter-

minare il numero dei piloti che deve costituire il Corpo di piloti in ciascun porto ove questo servizio sia organizzato.

La legge attuale non ne parla, il regolamento generale attuale non ne parla; può darsi che qualche regolamento speciale del Corpo dei piloti di qualche porto consideri la questione del numero, ma, anche questo ammesso, sta di fatto che il numero dei piloti, secondo risulta da informazioni pervenute all'Ufficio centrale, non sembra proporzionato all'entità del servizio di pilotaggio cui ciascuno deve provvedere. Appunto a questa sproporzione deve in buona parte attribuirsi l'inconveniente principale al quale il disegno di legge in esame vorrebbe porre riparo. Infatti per questa sproporzione i piloti dove il servizio di pilotaggio è scarso, dove si pilotano pochi piroscafi in un anno e talora nessuno, hanno scarsi guadagni, perchè sono pagati dai piroscafi pilotati: invece dove sono numerosi gli approdi i piloti guadagnano molto di più; e proprio le lagnanze dei piloti non sufficientemente ricompensati, sono state il movente principale che ha indotto il Governo a formulare questo disegno di legge, col quale si vorrebbe perequare, entro certi limiti, il guadagno dei piloti; e al tempo stesso accrescerlo, rendendo obbligatorio il servizio di pilotaggio in parecchi porti.

Le disposizioni del disegno di legge non sembrano però all'Ufficio centrale completamente approvabili: invero, per quanto riguarda l'obbligatorietà del servizio, sembra che questa non debba essere determinata dal criterio di far guadagnare più o meno i piloti, bensì dalle esigenze tecniche e sopratutto dalla sicurezza degli approdi e delle navi che stanno in porto. Il disegno di legge inoltre considera larghe facoltà di esonero dall'obbligo del pilotaggio; orbene, l'Ufficio centrale non esclude completamente che tale facoltà debba il Governo avere, ma ritiene che se ne debba valere con molta prudenza, tenendo ben conto delle esigenze della navigazione che in certi luoghi renderebbero pericoloso tale esonero: per esempio nell'estuario di Venezia dove un piroscafo che investa nel Canale, può chiudere la navigazione per parecchi giorni con gravissimo danno generale. È quindi cosa che va ben ponderata e applicata con sani e restrittivi criterî.

Anche il criterio di assegnare parte del guadagno maggiore fatto dai piloti di porti ricchi di pilotaggio, per aumentare i profitti dei piloti dei porti poveri, non sembra possa del tutto accogliersi, e può costituire un precedente pericoloso, perchè, ammettendolo oggi per il servizio di pilotaggio, non mancherebbero in futuro pressioni per estenderlo ad altri servizi, sovvertendo gradualmente il criterio fondamentale che il guadagno deve essere proporzionato al lavoro.

Comunque la questione più essenziale è che il disegno di legge non provvede a regolare il numero dei piloti; altra questione importante è che non provvede neppure a determinare come si devono reclutare. Il Codice vigente è muto a tale riguardo, demanda siffatta determinazione al regolamento, ma siccome si tratta di questione molto importante, sembra all'Ufficio centrale che almeno i capisaldi del reclutamento debbono essere determinati dalla legge.

Il regolamento vigente lascia facoltà di affidare l'incarico di pilota a semplici marinai che abbiano alcuni anni di navigazione; e questo sembra oggi eccessivo perchè per pilotare occorre sapere manovrare navi anche di grossa portata in circostanze particolarmente difficili. Si poteva ammettere nel 1877, quando la navigazione aveva ben altre caratteristiche, oggi non sembra opportuno.

Per l'insieme di queste ragioni, pur plaudendo al Governo perchè ha pensato a regolare questa importante questione, l'Ufficio centrale crede sia opportuno provvedere ad essa in modo completo ed armonico, con un disegno di legge più estensivo di questo ora in esame, e che provveda alla riforma di tutto il capo quinto, titolo quarto del Codice della marina mercantile che appunto tratta del servizio di pilotaggio e dei piloti. Nè questo lavoro dovrebbe esigere eccessivo tempo, mentre si riconosce la convenienza di provvedere sollecitamente anche per sovvenire alle condizioni molto disagiate dei piloti di alcuni porti.

Infatti una autorevole Commissione è gia da tempo incaricata di studiare la riforma di tutto il Codice per la marina mercantile; e parrebbe che l'onorevole ministro potrebbe far invito ad essa di rivolgere subito le sue cure al capitolo del Codice che considera il servizio

di pilotaggio, e rifarlo in conformità delle attuali esigenze.

Se i criterî esposti nella relazione, che ho avuto ora l'onore di illustrare, incontreranno l'approvazione del Senato, sarà forse anche opportuno che l'onorevole ministro comunichi alla Commissione il relativo resoconto della seduta, perchè possa tenerne quel conto che sia del caso.

In ogni modo, il disegno di legge come è, l'Ufficio centrale ritiene non sarebbe opportuno approvarlo.

DE VITO, ministro della marina. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO, ministro della marina. Mi rendo completamente conto delle osservazioni fatte dall'Ufficio centrale e dichiaro che da parte del Governo non vi è alcuna difficoltà a promuovere il parere della Commissione anche su questa questione di pilotaggio. E sarà mio pensiero pregare il presidente della Commissione di voler portare subito all'ordine del giorno questo argomento.

Ma poichè l'Ufficio centrale non dissente dal concetto fondamentale della legge, mi sembre-rebbe opportuno non prendere alcuna determinazione oggi e dar tempo alla Commissione di volersi pronunciare al riguardo. Vorrei pregare l'Ufficio centrale e il Senato di sospendere la discussione della legge e di rimandarla alla ripresa dei lavori parlamentari; ritenendo che nel frattempo la Commissione avrà potuto rispondere all'invito che le sarà rivolto.

SECHI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, relatore. L'Ufficio centrale conviene nel criterio esposto dall' onorevole ministro; tanto più che trattandosi di un disegno di legge e non già della conversione in legge di un decreto che sia già in attuazione, nulla di male vi è a tenerlo per ora in sospeso, salvo a riprendere in esame la questione quando gli studi della Commissione incaricata della riforma del Codice per la marina mercantile avranno messo in grado l'onorevole ministro di concretare il nuovo disegno di legge da sottoporre al Parlamento.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della marina d'accordo con l'Ufficio centrale propone

il rinvio della discussione di questo disegno di legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il disegno di legge è rinviato alla ripresa dei lavori parlamentari.

Rinvio di un disegno di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe ora la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 52, che modifica l'art. 32 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, relativo alla istituzione di un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento e proposta di emendamento alla modificazione apportata dallo stesso Regio decreto 22 gennaio 1920 ».

Ma, come gli onorevoli colleghi certamente ricordano, il Senato già deliberò di rinviare la discussione di questo disegno di legge a dopo quella dei bilanci.

Non facendosi obbiezioni, il disegno di legge è rinviato.

Presentazione di un disegno di legge.

DI SCALEA, ministro della guerra. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SCALEA, ministro della guerra. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379, contenente disposizioni relative al matrimonio degli ufficiali del Regio esercito e degli appuntati dei carabinieri Reali.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole minispro della guerra della presentazione di questo disegno di legge che sarà trasmesso allo stesso Ufficio centrale che già ebbe ad esaminare il disegno stesso.

> Per l'ammissione alla discussione di alcuni disegni di legge.

PRESIDENTE. A termini dell'art. 85 del nostro regolamento sono state presentate quattro domande firmate da trenta senatori, perchè

siano discussi i seguenti disegni di legge, presentati al Senato dopo il 15 giugno u. s. e dei quali è già stata distribuita la relazione:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1922 al 30 giugno 1923;

Variazioni al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795;

Concessione di mutui per imprese di colonizzazione in Eritrea e in Somalia;

Piano regolatore della citta di Padova.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura delle quattro domande.

PELLERANO, segretario, legge:

I sottoscritti, a termini dell'articolo 85 del Regolamento, chiedono sia ammesso alla discussione il disegno di legge N. 485: « Sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle Colonie per l'esercizio finanziario 1922-23 ».

De Novellis, Boncompagni, Badoglio, Gualterio, Presbitero, Rava,
Frascara, Sechi, Biscaretti, Torrigiani Filippo, Romanin Jacur,
Gallina, Morpurgo, Millo, Mosca,
Melodia, Guidi, De Cupis, Fano,
Rossi Giovanni, Malvezzi, Cassis,
Campello, Pellerano, Pansa, Sili,
Di Terranova, Amero D'Aste, Imperiali, Fabrizio Colonna.

I settoscritti, a termini dell'art. 85 del Regolamento, chiedono sia ammesso alla discussione I disegno di legge N. 494: « Per concessione di mutui per imprese di colonizzazione in Eretrea e in Somalia ».

Presbitero, De Novellis, Biscaretti, Mosca, Badoglio, Rava, Guidi, Frascara, De Cupis, Sili, Campello, Mazzoni, Fano, Rossi Giovanni, Imperiali, Amero D'Aste, Melodia, Millo, Cassis, Sechi, Di Brazzà, Artom, Colonna, Fabrizio, Pansa, Sinibaldi, Perla, Vanni, Pavia, Morpurgo, Pellerano, Gioppi, Faelli.

I sottoscritti domandano all'Eccellenza Vostra di volersi compiacere di porre all'ordine del giorno, con carattere di urgenza, il disegno di legge sull'istruzione superiore, testè approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Camillo Golgi, Nava, Vanni, Berio, Gallina, Calisse, Marsaglia, Chiappelli, Vicini, Bergamini, Malagodi, Carlo Ferraris, Vigliani, Tassoni, Zippel, Del Carretto, Martinez, Pantano, Battaglieri, Gallini, Filippo Torrigiani, Inghilleri, D'Allife, Cimati, Montresor, D'Andrea, Cataldi, De Amicis, Lucchini, Fradeletto, Cencelli, Tanari, Barzilai, Pansa.

I sottoscritti fanno istanza che il disegno di legge presentato dal Governo per l'approvazione del piano regolatore di risanamento della città di Padova venga dichiarato di urgenza e quindi esaminato e discusso prima che il Senato prenda le sue ferie.

Giusti Del Giardino, Indri, Lamberti, Polacco, Venosta, Cassis, Badoglio, Loria, Giunti, Grandi, Morrone, Wollemborg, Bonin, Palummo, Capotorti, Carlo Ferraris, Valvassori Peroni, Battaglieri Campello, Valli, Diaz, Bollati, Brusati Ugo, Lusignoli, Torrigiani Luigi, Dallolio Alberto, Mortara, Pincherle, Tivaroni, Montresor, Gioppi, Bonicelli.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione per l'ammissione alla discussione dei quattro disegni di legge e alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge teste approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, onorevole Pellerano di fare l'appello nominale per questa votazione.

PELLERANO, segretario, fa l'appello nonominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego gli onorevoli segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbiate, Albertini, Annaratone.

Baccelli, Badoglio, Bava-Beccaris, Bellini, Bennati, Berenini, Bergamasco, Berio, Bernardi, Bertetti, Bettoni, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Boncompagni, Borsarelli, Boselli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calabria, Caldesi, Calisse, Campello, Canevari, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Catellani, Cefaly, Chimienti, Civelli, Cocchia, Cocuzza, Colonna Fabrizio, Corbino.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Carretto, Del Giudice, Della Noce, De Novellis, De Petra, De Riseis, Diaz, Di Brazzà, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico.

Faelli, Fano, Ferraris Carlo, Filomusi Guelfi, Fracassi, Frascara.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Gonzaga, Grandi, Grassi, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lamberti, Leonardi-Cattolica, Libertini, Lusignoli, Luzzatti.

Malaspina, Malvezzi, Mango, Manna, Mariotti, Martinez, Martino, Massarucci, Mazza, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca.

Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro, Nuvoloni.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Paternò, Pavia, Pellerano, Perla, Persico, Pigorini, Pincherle, Pipitone, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Quarta.

Rava, Ridola, Rolandi-Ricci, Romanin-Jacur, Rossi Giovanni.

Salata, Sanarelli, Sandrelli, Santucci, Schanzer, Schiralli, Schaloja, Sechi, Sili, Sinibaldi, Sonnino, Spirito, Supino.

Tamassia, Tassoni, Tecchio, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tomasi Della Torretta, Tommasi, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valenzani, Valli, Venosta, Vicini, Viguno, Vigliani, Vitelli.

Wollemborg.

Zippel, Zunino, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE.. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi stesso approvati per alzata e seduta.

Riforma della tariffa penale c civile relativamente ai testimoni, ai periti, ai giurati e agli ufficiali giudiziari (N. 376):

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1921, n. 1223, per proroga del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1911, n. 386, sulla costruzione ed il collegamento di linee di trasmissione dell'energia elettrica (N. 224-A):

Il Senato approva.

Costituzioni in comuni autonomi delle frazioni di S. Giacomo delle Segnate e di S. Giovanni del Dosso (N. 456):

Il Senato approva.

Proclamo il risultato della votazione per l'ammissione alla discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione del piano regolatore, di risanamento e di sistemazione di alcuni quartieri della città di Padova (N. 490):

Il Senato lo ammette alla discussione,

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 485):

Il Senato lo ammette alla discussione.

Variazioni al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 895 (N. 488):

Il Senato lo ammette alla discussione.

Concessione di mutui per imprese di colonizzazione in Eritrea e in Somalia (N. 493):

Il Senato lo ammette alla discussione

Annuncio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. I ministri competenti hanno trasmesso risposta scritta alle interrogazioni degli onorevoli senatori Di Saluzzo, Lucchini, Sili e Valenzani.

A norma del regolamento, saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Annuncio di interpellanze e di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PELLERANO, segretario, legge:

Interpellanze:

Al ministro delle finanze sull'indirizzo dei monopoli del chinino e tabacco.

Paternò.

Il sottoscritto si onora rivolgere interpellanza al Regio Governo e in particolar modo all'onorevole ministro dell' industria sulla politica dei combustibili.

Sechi.

Interrogazioni:

Al ministro degli affari esteri su i risultati da lui ottenuti durante il suo recente soggiorno a Londra e a Parigi.

Cirmeni.

Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio ministro dell'interno per sapere:

- a) quali siano gli intendimenti del Governo in ordine alla ricostituzione delle amministrazioni locali nell'Umbria, che, attualmente e da lungo tempo, sono quasi tutte rette da commissari straordinari;
- b) quali ad ogni modo i provvedimenti urgenti che intende prendere contro alcuni dei suddetti commissari, i quali, lungi da dare, come sarebbe loro stretto dovere, esempio di rigida economia nella erogazione del pubblico denaro, deliberano sistematicamente spese superflue o per lo meno non strettamente necessarie.

Sinibaldi.

Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro dell'interno, Presidente del Consiglio, circa il bando pubblicato il 30 giugno scorso dal Commissario per le abitazioni in Roma col quale, mentre pare si tenda ad impedire gli abusi di alcuni soci di cooperative edilizie largamente sussidiate dallo Stato, in realtà si colpiscono e inceppano in modo illegale e vessatorio i privati proprietari, già tanto danneggiati dal regime dei vincoli e aggravati di imposte.

Frascara.

Il sottoscrîtto chiede di interrogare l'onorevole ministro dell'interno per sapere se non sia oramai tempo di permettere agli ufficiali sanitari di far allontanare dai luoghi malarici durante la stagione malarica quei pochi individui infetti di malaria, i quali rifiutano di

sottoporsi alla cura prescritta dal medico, venendo così a creare nuovi focolai di infezione e a sfruttare i buoni effetti di qualunque lotta antimalarica.

Grassi.

Interrogo il ministro dei lavori pubblici per sapere se intende effettivamente provvedere a sistemare gli interessi dei proprietari espropriati per la costruzione della linea Asti-Chivasso essendo non pure lunghissimo il tempo da che essi attendono un provvedimento che non è che giusto, ma altresi trascorso quello che era stato annunziato dal ministro stesso rispondendo ad analoga interrogazione precedentemente svolta.

Borsarelli.

SCHANZER, ministro degli affari esteri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER, ministro degli affari esteri. (Segni di attenzione). L'onorevole senatore Cirmeni m'interroga sui risultati ottenuti durante i convegni di Londra e di Parigi. Io sono sempre agli ordini del Senato; tuttavia devo far osservare all'onorevole Cirmeni che si tratta qui di un negoziato in corso e non ancora concluso, come risulta dal comunicato ufficiale che è stato pubblicato d'accordo fra i due Governi. In questo stato di cose, conformandomi a tutti i precedenti osservati dai miei predecessori, sono dolente di non poter accettare oggi discussioni su questo argomento e mi spiace quindi di non poter rispondere all'interrogazione dell'onorevole Cirmeni.

CIRMENI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRMENI. In verità, limitandomi a presentare una semplice interrogazione, escludevo di voler provocare una larga discussione su questo argomento. L'onorevole ministro degli affari esteri sa meglio di me che in sede di interrogazione non si può discutere largamente.

Riguardo al comunicato pubblicato d'accordo tra i due Governi e dal ministro ora ricordato, si può osservare che dalla lettura attenta di esso non risulta affatto che negoziati siano stati iniziati; risulta soltanto che vi furono scambi di idee. Ad ogni modo, non potendo ora entrare in merito, e visto che non ci fu

consentito di fare una discussione politica sul bilancio degli affari esteri, perchè il ministro si era allontanato da Roma...

PRESIDENTE. Mi permetta l'onorevole senatore Cirmeni di rilevare che questa sua osservazione non è esatta, inquantochè l'approvazione del bilancio del Ministero degli affari esteri fu preceduta da una ampia discussione svoltasi pochi giorni prima sulla politica estera.

Debbo anzi ricordare che, quando si discusse l'interpellanza del collega Mosca, che aveva per oggetto alcuni temi determinati di politica estera, io annunziai che, dovendo l'onorevole ministro degli affari esteri allontanarsi dopo qualche giorno dalla capitale, la discussione stessa avrebbe potuto estendersi a qualsiasi argomento di politica estera e che io avrei lasciato agli oratori la più ampia libertà di parola...

Voci. È vero.

PRESIDENTE. Non per esprimere apprezzamenti in merito, faccio questa osservazione all'onorevole Cirmeni, ma perchè è dovere del Presidente di vigilare affinchè i fatti siano riferiti nella loro esattezza. (Vivissime approvazioni).

CIRMENI. Ad ogni modo, visto che questa discussione non si è fatta, mi auguro che possa farsi al più presto ed in un momento più opportuno; e profitto di questa occasione per raccomandare all'onorevole ministro degli affari esteri di usare una maggiore parsimonia tanto nell'annunciare le cose prima che avvengano, quanto nell'abbandonarsi così facilmente ad interviste, che dànno luogo a molti commenti. (Commenti).

SCHANZER, ministro degli affari esteri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER, ministro degli affari esteri. Re spingo queste parole dell'onorevole Cirmeni e l'invito a specificare i fatti, nel qual caso potrei dimostrargli che le sue critiche non hanno alcun fondamento.

Ripeto che io sono agli ordini del Senato e che posso mettermi a disposizione della Commissione degli affari esteri del Senato, alla quale darò tutte le spiegazioni che potranno essermi richieste; ma non posso fare una discussione sopra un negoziato non ancora concluso, e ciò Legislatura xxvi — 1ª sessione 1921-22 — discussioni — tornata del 13 luglio 1922

per un doveroso riguardo di correttezza verso l'altra parte interessata.

DI BRAZZÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BRAZZÀ. Qualche giorno fa io ho presentato una interpellanza relativa alla concessione di un cavo sottomarino con la Repubblica Argentina.

Vorrei sapere se l'onorevole ministro delle poste, al quale in primo luogo era indirizzata la mia interpellanza, insieme all'onorevole presidente del Consiglio, all'onorevole ministro degli affari esteri ed a quello della marina, se accetta questa mia interpellanza e quando è disposto alla sua discussione.

SCHANZER, ministro degli affari esteri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER, ministro degli affari esteri. La questione sollevata dall'onorevole senatore Di Brazzà è sopratutto di competenza del ministro delle poste, al quale mi farò un dovere di riferire la domanda dell'onorevole Di Brazzà. Prego quindi l'onorevole senatore Di Brazzà di voler attendere che il ministro interessato possa dargli la desiderata risposta.

DI BRAZZÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BRAZZÀ. Rimarrò dunque innanzi tutto a disposizione del Senato ed in secondo luogo dell'onorevole ministro delle poste nell'attesa di poter sapere se egli accetta la mia interpellanza e di fissare insieme con lui il giorno per lo svolgimento.

Nomina di due Commissioni.

PRESIDENTE. In conformità della delega avuta dal Senato ho proceduto alla nomina della Commissione per l'esame del disegno di legge: « Proroga del termine per procedimenti di responsabilità per recuperi » della quale ho chiamato a far parte i senatori: Bianchi Riccardo, Borsarelli, Diena, Pincherle, Mango, Romanin Jacur, Valli.

Ho nominato poi a far parte della Commismissione per l'esame del disegno di legge: « Garanzie e modalità per anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra » i senatori: Arlotta, Bellini, Malvezzi, Luzzatti, Morpurgo, Tecchio, Zupelli.

Riunione del Senato in Comitato segreto.

PRESIDENTE. Essendo già state distribuite le relazioni della Commissione di contabilità interna del Senato sul rendiconto delle spese interne per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1920 al 30 giugno 1921 e sul progetto di bilancio interno del Senato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1922 al 30 giugno 1923, domani alle ore 16 il Senato si riunirà in comitato segreto.

Sabato alle ore 16 seduta pubblica con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge: Concessione di mutui per imprese di colonizzazione in Eritrea e in Somalia. (N. 494);

Variazioni al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795 (N. 488);

Approvazione del piano regolatore di risanamento e di sistemazione di alcuni quartieri della città di Padova (N. 490);

Stato di precisione della spesa del Ministero delle colonie per l'osercizio finanziario dal 1º luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 485);

Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 52 che modifica l'art. 32 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, relativo alla istituzione di un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento e proposta di emendamento alla modificazione apportata dallo stesso Regio decreto 22 gennaio 1920 (N. 422).

La seduta è tolta (ore 18,30).

Risposte scritte ad interrogazioni.

Lucching. — Al Presidente del Consiglio per sapere con quali criteri e con quali metodi si proceda nella elaborazione sempre tardiva dei bilanci per le nuove provincie, e in ispecie per quanto concerne le opere pubbliche nella Venezia Tridentina, particolarmente nei riguardi del tronco di strada Ponale-antico confine sul

Lago di Garda, di cui sarebbe superfluo segnalare l'importanza e l'urgenza, per la costuzione del quale provincie e comuni anche dell'antico reame, offrirono adeguato concorso e i competenti uffici locali e centrali dimostrarono a suo tempo tanto interessamento, stanziando all'uopo una somma notevole, che poi si andò assottigliando e da ultimo riducendo in termini irrisorî: riduzione che tutto fa credere preordinata e non giustificata dalla lentezza dei lavori.

RISPOSTA. — La legislazione diversa da quella delle vecchie provincie del Regno, nonchè i complessi bisogni delle nuove provincie hanno reso per queste malagevole, nei primi due anni di amministrazione civile, la tempestiva presentazione e approvazione dei bilanci preventivi. Si confida peraltro che, nell'imminente esercizio finanziario, i bilanci già elaborati potranno essere approvati senza ritardi.

La formazione dei preventivi per le nuove provincie è informata a larghi criteri di decentramento regionale; i fondi sono stanziati in un unico capitolo del bilancio del Tesoro e vengono ripartiti sui bilanci dei Commissariati generali civili per la Venezia Giulia e la Venezia Tridentina, nonchè del Commissariato civile di Zara, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del Tesoro.

Nel bilancio dell'esercizio finanziario 1921-22 per la Venezia Tridentina furono stanziate lire 24,724,900 per lavori pubblici straordinari (oltre lire 4,035,000 per la costruzione di edifici scolastici nell'Alto Adige), fra cui lire 900,000 quale prima rata per la costruzione della strada del Ponale sulla sponda Bresciana del lago di Garda, e precisamente con percorso dal vecchio confine politico al ponte sul torrente Ponale.

La costruzione della strada fu riconosciuta necessaria e urgente non solo per motivi economici, ma anche per ragioni politiche, premendo di allacciare prontamente, in seguito alla caduta di barriere politiche, le due riviere bresciana e trentina, per ragioni perfettamente opposte a quelle, per cui erano state tenute fin ad ora disgiunte.

Senonchè, le molte difficoltà del terreno roccioso, caratterizzato da pendici che si inalzano

ripide, scoscese e brulle dalla riva del lago, non hanno consentito di preparare sollecitamente il progetto tecnico e particolareggiato; ciò che è stata causa di ritardo nell'inizio dei lavori. Di conseguenza, poichè la somma stanziata non poteva essere intieramente utilizzata per lo scopo previsto, nel corso del corrente esercizio finanziario, il Commissariato generale civile per la Venezia Tridentina ha ritenuto opportuno di effettuare uno storno di lire 675,000 a favore di opere urgenti e già in corso di esecuzione, lasciando lire 225,000 per i lavori della strada del Ponale. La somma stessa sarà reintegrata nel preventivo del nuovo esercizio finanziario, durante il quale verranno effettuati i lavori di che trattasi, in conformità ai desiderî espressi dall'onorevole interrogante.

> Il Soltosegretario di Stato Beneduce.

SILI. — Al ministro delle poste dei telegrafi per sapere se è stata attivata al pubblico servizio la linea telefonica interurbana Civitacastellana-Roma, secondo la formale assicurazione data nella seduta del Senato dell'8 giugno decorso.

RISPOSTA. — Le assicurazioni cui accenna l'onorevole interrogante furono date in seguito a disposizioni date da questo Ministero e ad assicurazioni avute dalla Società « Volsinia » di Elettricità, concessionaria della linea Roma-Civitacastellana, che contava di poter attivare prima del 30 giugno u. s., e cioè entro i termini prescritti, l'impianto stesso.

Senonchè la linea non potè essere ultimata nel termine stabilito perchè, per l'ultimo chilometro vicino a Roma fucono sollevate difficoltà da proprietari di terreni, che chiedevano compensi ritenuti molto gravosi dalla Società per concedere amichevolmente il permesso della posa dei pali nell'ultimo tratto del percorso della linea stessa. La Direzione generale dei servizi elettrici diede comunicazione di quanto precede all'onorevole interrogante con lettera del 27 giugno u. s., informandolo che la Società contava in ogni modo di poter ultimare l'impianto entro la prima quindicina del corrente mese, notizia anche confermata da comunicazioni ufficiose fatte alla Direzione generale medesima, da un rappresentante della legislatura knvi — 1ª sessione 1921-22 — discussioni — tornata del 13 luglio 1922

Società. Si assicura che questo Ministero farà quanto è in suo potere per accelerare l'adempimento degli obblighi da parte della Società nel più breve tempo possibile, pel caso entro il 15 luglio non venisse eseguita la promessa attuazione della linea.

Il Ministro Fulci.

Di Saluzzo. — Al ministro della guerra per conoscere se intenda porre sollecito riparo alla grave anomalia esistente nel trattamento degli iscritti di leva col decreto-legge n. 452 del 20 aprile 1920, secondo il quale il nipote unico di avo che oltrepassò il 65° anno di età o di ava vedova senza figli maschi ha diritto a riduzione di ferma a tre mesi, mentre il nipote primogenito di avo o ava nelle dette condizioni, quando i susseguenti nipoti abbiano età inferiore ai sedici anni, non ha diritto ad alcuna riduzione di ferma pur essendo la seconda specie di avi in condizioni manifestamente più aggravate dei primi.

Un'opportuna rettifica si imporrà all'atto della conversione del decreto-legge.

Ma intanto nel dubbio che questa possa essere discusssa prima delle vacanze parlamentari, sembra sarebbe opera di giustizia il provvedere fin d'ora a rettificare il decreto-legge n. 452 del 20 aprile 1920, concedendo la riduzione di ferma a tre mesi anche ai nipoti primogeniti di avi oltre i 65 anni o inabili al lavoro, o di avole senza figli maschi qualora gli altri nipoti abbiano età inferiore ai 16 anni.

Risposta. — Nello stabilire le condizioni di famiglia che potevano dare titolo alla riduzione di ferma, il Regio decreto-legge 20 aprile 1920 n. 452 ebbe mira di non discostarsi dal sistema consacrato da una tradizione semisecolare nel testo unico delle leggi sul reclutamento per le esenzioni dal servizio di la categoria, ma in vista dell'adozione della categoria unica a ferma breve volle anche limitare i casi di riduzione di ferma solo ai degni di maggiore considerazione tra quelli che in passato davano titolo alla 3º o alla 2º categoria. Fu perciò che i titoli relativi agli avi vennero limitati al caso del nipote unico di avo settantenne o di ava tuttora vedova che non avessero figli maschi.

Non si disconosce certo che anche il caso del nipote primogenito di avi che non abbiano figli maschi specie se gli altri nipoti abbiano meno di sedici anni di età, sia degno pure di considerazione, come del resto altri casi che davan titolo alla 3ª categoria; ma, non ritenendosi possibile addivenire ora alla emanazione di un decreto-legge per modificare quello n. 452 del 1920. si assicura l'onorevole Interrogante che la questione sarà tenuta presente sia in occasione della conversione in legge di quel decreto sia anche nel caso che si presenti l'opportunità di adottare dei temperamenti in via amministrativa durante la prestaziono della ferma ordinaria a riguardo dei militari della clas e 1902.

Il Ministro.
DI SCALEA

Valenzani. — Al ministro delle finanze per sapere se sia vero che il Governo sarebbe disposto a prorogare ancora una volta, con grave danno dell'erario, l'applicazione della legge sulla perforazione delle marche da bollo.

RISPOSTA. — Col 1º luglio prossimo avrebbo dovuto iniziarsi l'annullamento obbligatorio delle marche da bollo mediante perforatori.

L'obbligo di annullare le marche con perforatore venne accennato la prima volta nel decreto 26 febbraio 1920, n. 167; e ne fu demandata la attuazione ad apposito regolamento. Le difficoltà dovettero essere palesi fin da principio se per due anni circa non se ne fece parola.

Tuttavia poichè una legge non può restare ineseguita, il Ministero precedente con decreto 29 decembre 1921, n. 2061, stabilì che lo annullamento a perforazione avesse principio col 1º aprile 1922. Ma in data 9 febbraio 1922 di fronte a difficoltà gravi e varie manifestatesi, ne rimandò l'applicazione al 1º luglio 1922, dichiarandolo in tale intervallo facoltativo.

Ciò, evidentemente nell'intento di ottenere dal libero concorso dei contribuenti una utile collaborazione alla pacifica esecuzione della legge.

Viceversa la condizione di fatto non si è mutata, constando al Ministero cho la grande massa – per non dire la quasi totalità – dei contribuenti che sarebbero tenuti ad applicare il

nuovo metodo, non si è provvista delle macchine occorrenti, che pure non mancano sul mercato,

E così vi ha la certezza che, almeno per un periodo che non è determinabile, l'annullamento a perforazione non sarà eseguito, mentre, a rigore, entrando in vigore la nuova legge, non potrebbe continuarsi nel sistema consentito dalla legge precedente.

La conseguenza potrebbe essere quella che deriva da ogni stato di incertezza nel regime fiscale; il danno dell'erario.

Nè è prevedibile che l'uso di severe sanzioni contro coloro che non si saranno forniti della macchina perforatrice o che accamperanno un guasto alla stessa, abbia a dare utili risultati.

In tale condizione di cose si è ravvisata indispensabile una ulteriore proroga alla applicazione della legge, anche perchè è tuttora da formare il regolamento previsto dall'art. 3 del decreto 6 febbraio 1918.

Importa intanto che i contribuenti si rendano maggiormente convinti della sua opportunità, e mostrino di volerne assecondare l'attuazione.

Il quale esperimento il Ministero raccomanda e consiglia nel modo più vivo perchè l'adozione dei mezzi che assicurino la onesta osservanza della legge fiscale e tolgano il pericolo ed il sospetto di frodi, è di interesse tanto dello Stato che dei cittadini e il Ministero avrà cura di controllare, onde essere in grado di emanare più in la provvedimenti definitivi. Si è perciò disposto con decreto in corso che la esecuzione del Regio decreto 29 dicembre 1921, 2001 sia rinviata al 1º gennaio 1923, restando nel frattempo facoltativo l'annullamento del metodo della perforazione a norma del decreto 9 febbraio 1922, n. 77.

Il Ministro
BERTONE.

Licenziato per la stampa il 10 agosto 1922 (ore 20).

Avv. Edoardo Gallina

Direttore dell' Ufficio dei Resoconti delle sodute pubbliche